

BIANCHI. Osservo al signor presidente che il mio nome trovavasi in una pagina che fu parimente omessa.

PRESIDENTE. Il deputato Bianchi fa qualche istanza su ciò?

BIANCHI. Io desideravo solo sapere perchè il mio nome si fosse tralasciato, e non è già che io voglia dare importanza a questa mancanza, trattandosi solo di una relazione materiale, ma soltanto per avere una spiegazione qualunque; del resto non è mia intenzione di fare istanza veruna.

PRESIDENTE. Trovandosi la Camera in numero, la parola spetta al signor Cavour.

CAVOUR. Poichè l'ordine del giorno porterebbe la continuazione, o, per meglio dire, il principio della discussione sulla riforma della legge elettorale presentata dal Ministero, e che perciò tratterebbesi di una questione gravissima, io domando che la seduta sia rimandata a domani, onde anche co-

loro che fossero usciti per avere mal inteso quanto ha detto il signor presidente possano partecipare alla discussione ed alla susseguente votazione. (*Dalla sinistra: Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora la seduta sarà rimandata a domani.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione sulle riforme alla legge elettorale;

2° Discussione sulla legge dell'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita dei sali e tabacchi;

3° Relazioni di elezioni se ve ne saranno in pronto;

4° Sviluppo della proposta Barbier.

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Continuazione della discussione sul progetto di legge per la nuova ripartizione dei collegi elettorali — Reiezione dell'ordine del giorno motivato del deputato Rattazzi — Presentazione dal ministro delle finanze di un progetto di legge per il riordinamento della contribuzione prediale e per l'abolizione della quinta barracellare in Sardegna, e per altre disposizioni in quell'isola — Ordine del giorno motivato del deputato Michelini in proposito della discussione sopraccennata sui collegi elettorali — Ordine del giorno del deputato Lanza — Opposizioni dei deputati Cagnardi, Cadorna, Viora e Lanza — Parole in appoggio del ministro Santa Rosa e dei deputati Mezzena e Balbo — Chiusura della discussione generale della legge — Emendamenti dei deputati Torelli, Lanza, Rosellini e Chenal all'articolo 1 — Approvazione del primo — Interpellanza del deputato Marongiu — Emendamento del medesimo all'articolo 5 — Opposizione del deputato Spano G. B. — Parole in appoggio dei deputati Cossu e Serpi — Opposizioni del ministro dell'interno del deputato San Martino — Approvazione dell'articolo 5 e quindi dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2086. Scapino Carlo, di Caluso, soldato nella brigata guardie, compreso nella leva straordinaria del 1848, rappresentando che i militi che furono designati in soprannumero alle consuete leve vennero dopo i disastri di Novara rimandati alle loro case in congedo assoluto, e che egli non poté ottenere tal favore, chiede che la Camera provveda onde la legge sia eguale per tutti.

2087. Actis barone Giovanni del Rodallo (Caluso), soldato nel corpo dei bersaglieri, designato nel 1848 in soprannumero sulle classi del 1825, 1826 e 1827, chiede d'esser mandato a casa almeno in congedo illimitato.

2088. Boeri Giuseppe, di Serravalle, provincia d'Alba, vecchio militare dell'esercito francese, chiede d'essere reintegrato nella sua pensione.

2089. Dorma Francesco, Ortolano Francesco, di San Giorgio; Gioannino Antonio, Nigra Carlo, di San Giusto, provincia d'Ivrea, vecchi militari dell'esercito francese, rinnovano la domanda d'essere reintegrati nelle loro pensioni.

2090. Derossi Felice, Finale Paolo, Farò Giovanni, di Torino, chiedono che la Camera ecciti il Ministero a provvedere per la formazione e pronta esecuzione d'un regolamento disciplinare della guardia nazionale.

2091. Il Consiglio delegato del comune di Candia (Lomellina), fa vive istanze perchè sieno rimborsate le requisizioni e risarciti i danni che ebbero luogo in occasione della guerra.

2092. Amandolese Modestina, di Valleerosa (provincia di San Remo), narrando che suo marito, soldato nei minatori del genio militare, cadde estinto sui campi lombardi, chiede che, in vista dell'infelice sua sorte, le sia concesso un sussidio.

2093. Trentatré proprietari e capi di famiglia del comune di Castelvecchio protestano contro l'unione di quel comune a quello d'Oneglia.

2094. **Becchia Bartolommeo**, di Ponderano, fa cenno d'un suo progetto tendente a diramare dalla Dora Baltea a sinistra superiormente alla città d'Ivrea un nuovo canale, per mezzo del quale si asciugherebbero i laghi di Chiaverano, di San Giuseppe, di Viverone, e molte paludi, riducendo a coltura il relativo terreno; ed inoltre si provvederebbe all'irrigazione dei territori di Caveglio, Alice, Cigliano e di altri finitimi con essi.

2095. **Barberis**, di Nizza, propone, onde togliere il Governo dalle sue strettezze, che si faccia la ritenzione del 2 1/2 per 100 sopra tutti gli stipendi degli impiegati, la quale egli calcola sia per rilevare a due milioni e mezzo qualora si paghino per stipendi soltanto 100 milioni.

2096. **Camoletto Pancrazio**, di Pianezza, presenta un ricorso del quale è impossibile di conoscere l'oggetto delle sue domande e le circostanze che lo determinino.

(Il deputato **Pissard** presta giuramento.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo ora la Camera in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

CAVALLINI. Il Consiglio delegato di Candia (Lomellina), colla petizione numero 2091 chiede che sieno risarciti i danni prodotti dall'ultima guerra.

Siccome il signor ministro dell'interno ha già presentato un progetto di legge a questo riguardo, propongo alla Camera di trasmettere direttamente questa petizione alla Commissione incaricata di esaminare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il deputato **Cavallini** propone la trasmissione della petizione numero 2091 alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge pel risarcimento ai danneggiati della guerra.

(La Camera approva la trasmissione.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA CIRCOSCRIZIONE DELLE SEZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per la nuova divisione dei collegi elettorali.

A questo riguardo mi occorre far noto alla Camera che mi venne mosso qualche dubbio se la chiusura adottata nella tornata d'ieri riguardasse la questione sospensiva, ovvero si dovesse intendere estesa alla discussione sul complesso della legge.

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Io credo bene che la Camera prenda sopra questo punto una deliberazione, onde siamo bene intesi se si debba ancora proseguire la discussione sul merito della legge, quando sia compiuta la votazione sull'ordine del giorno proposto dal deputato **Rattazzi**.

TECCHIO. Prima di tutto mi pare che sarebbe necessario che il signor segretario leggesse (posto che la Camera adesso è in numero completo) il brano del processo verbale che si riferisce alle parole che sono state dette dal presidente per porre ai voti la chiusura della discussione sull'ordine del giorno proposto dal deputato **Rattazzi**.

Quanto a me, dichiaro di ricordarmi perfettamente che il signor presidente aveva posto ai voti non la chiusura della

discussione generale sulla legge, ma la chiusura sulla discussione dell'ordine del giorno proposto dal deputato **Rattazzi**.

Voci. Sì! sì!

PESCATORE. Mi credo in obbligo di avvertire che se qualcheduno ieri avesse inteso di parlare contro la legge e sul merito di essa, non avrebbe potuto farlo, perchè gli sarebbe stato detto che quando non era ancor respinta la questione sospensiva, non era permesso di parlare sulla legge nè pro nè contro.

PRESIDENTE. Io dirò che tale era appunto la mia opinione. Se ho voluto provocare in proposito spiegazioni dalla Camera, gli è perchè mi venne mosso a tal riguardo alcun dubbio; ma vedendo che non vi è opposizione alle dichiarazioni del deputato **Tecchio**, appoggiate dal deputato **Pescatore**, cioè che la chiusura della discussione sia sull'ordine del giorno proposto dal deputato **Rattazzi**, io ne darò lettura, quindi lo porrò ai voti. Esso è concepito ne' seguenti termini:

« Considerando che nelle condizioni attuali del paese la modificazione proposta dal Ministero intorno alla legge del 17 marzo 1848 può essere senza inconveniente sospesa, e con maggiore maturità di giudizio discussa in una delle future Sessioni, la Camera passa all'ordine del giorno. »

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

FAGNANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso accordare la parola mentre ha luogo la votazione.

FAGNANI. Domando la parola per l'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Per l'ordine della votazione, il deputato **Fagnani** ha la parola.

FAGNANI. Domando la votazione segreta, appoggiato all'articolo 29 del regolamento che dice:

« Salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa sempre col l'appello nominale ed a scrutinio secreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non domandino l'appello nominale ad alta voce, o lo scrutinio secreto. » In forza di questo articolo io vorrei proporre per la presente votazione lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se v'hanno dieci membri che appoggino la domanda del deputato **Fagnani**.

(*Sorgono più di dieci membri ad appoggiare la domanda del deputato Fagnani.*)

Siccome dieci membri della Camera appoggiano la domanda del deputato **Fagnani**, a termini dell'articolo 29 del regolamento, si procede allo scrutinio segreto sopra l'ordine del giorno del deputato **Rattazzi**.

DABORMIDA. Prego il signor presidente di spiegar bene il modo di votazione.

PRESIDENTE. A scanso d'ogni equivoco si procederà alla votazione segreta nel modo seguente: quelli che intendono di approvare l'ordine del giorno proposto dal deputato **Rattazzi** porranno la palla bianca nell'urna che sta sulla tribuna, e quelli che intendono di rigettarlo porranno nella medesima urna la palla nera.

Nell'urna collocata sul tavolo vicino si porranno le palle nere da quelli che votano pro, le bianche da quelli che votano contro.

(*Si procede all'appello nominale per scrutinio secreto.*)

Risultato dello scrutinio:

Presenti e votanti	130
Maggiorità assoluta	66
Voti favorevoli	50
Voti contrari	80

(La Camera non approva.)

Prima di procedere ulteriormente alla discussione della legge, do la parola al ministro delle finanze per una comunicazione.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA QUINTA BARRACELLARIA E PER IL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 303.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questa legge che sarà stampata e distribuita.

SERPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Serpi ha la parola.

SERPI. Nella penultima Legislatura io sottomettevo alla saviezza della Camera l'avanzo di feudalismo che esisteva nella Sardegna sul riparto dei contributi, eccitava perciò il Ministero che, attenendosi all'articolo 25 dello Statuto, facesse cessare ogni privilegio e ne rendesse tutti uguali in faccia alla legge.

Il ministro delle finanze oggi ne presenta una legge relativa, ed io ne fo plauso all'onorevole ministro.

Il principio di giustizia e di libertà che informa la stessa legge; il principio di giustizia e di libertà che batte nei petti di tutti quanti siedono in questo nobile Consesso mi fanno sperare, o signori, che porrete mano risoluta su questa idea, nemica delle nostre liberali istituzioni, epperò prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Il deputato Serpi fa istanza perchè la Camera voglia decretare d'urgenza la legge ora presentata dal ministro di finanze.

Domando alla Camera se acconsente dichiarare l'urgenza. (È dichiarata l'urgenza.) *(Verbale)*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA CIRCOSCRIZIONE DELLE SEZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI.

PRESIDENTE. Ora si prosegue la discussione sul complesso della legge intorno alla divisione dei collegi elettorali. Vi erano ieri ancora alcuni iscritti, ma non so se per parlare sull'ordine del giorno del deputato Rattazzi oppure sul merito della legge.

MICHELINI. Io intendo di proporre un ordine del giorno il quale non si opporrebbe alla discussione della legge, epperò mi pare che ad ogni modo la mia proposta dovrebbe precedere la discussione stessa della legge. Quindi insisto perchè il presidente abbia la bontà di accordarmi la parola.

Affinchè la Camera conosca più facilmente ove tendano le mie parole, credo dover dar lettura alla medesima dell'ordine del giorno che ho in animo di proporre; dopo ne esporrò i motivi.

L'ordine del giorno è questo:

« La Camera, considerando che il principio fondamentale della legge elettorale, come l'eleggibilità universale, il voto diretto, le capacità ammesse all'elettorato, non sono per nulla modificate dal progetto di legge ministeriale; che per l'adozione di questa legge non verrebbe stabilito un precedente dannoso, dal quale s'inferisca che questi principii fon-

damentali possano col tempo soggiacere a cambiamenti, passa alla discussione della legge. »

Signori, io ho votato a favore della proposta sospensiva del deputato Rattazzi, perchè mi pare che i pochi e dubbi vantaggi della legge proposta dal Ministero non siano tali da compensare il timore che possono ingenerare i cambiamenti proposti dal Ministero medesimo.

La mia proposizione tenderebbe pertanto ad acquetare questi timori ed impedire che cambiamenti più essenziali abbiano luogo in avvenire.

L'immutabilità nelle cose politiche è certamente da condannarsi perchè essa si oppone al progresso, essa si oppone soprattutto al diritto che hanno i popoli di governarsi in quel modo che più loro talenta. *(Una voce dalla tribuna dei giornalisti: Bene!)* Ma ad ogni modo i troppo frequenti, i troppo facili cambiamenti hanno pure i loro grandi inconvenienti. Essi scemano soprattutto quella venerazione che è bene abbiano i popoli per le istituzioni politiche, la quale venerazione trasfondendosi nei costumi è una grande guarentigia delle libertà. Quindi molte Costituzioni vollero che ai poteri legislativi non fosse fatta facoltà di cambiare le istituzioni fondamentali, ma che si richiedesse per ciò uno speciale mandato della nazione. In altri paesi supplisce la pubblica opinione al difetto di questa proibizione di cambiare le istituzioni fondamentali; così quantunque in Inghilterra i poteri legislativi siano anche rivestiti della facoltà costituente, essi usano con molta moderazione, e forse con troppa moderazione, di questa loro facoltà; il che se è male, perchè in Inghilterra seguitano tuttora ad essere in vigore semigotiche istituzioni che più non sono confacenti ai tempi, ha però il grande vantaggio di tutelare la libertà.

Nel nostro Statuto si dice che tal legge è perpetua ed irrevocabile. Io non cercherò se tale intangibilità, per così dire, debba estendersi alle altre leggi costituenti, e soprattutto alla legge elettorale. Dirò solamente di passaggio che, stando alla legalità, non mi pare, perchè, siccome lo Statuto non proibisce ai poteri legislativi di cambiare la legge elettorale, così pare che essi devono godere di questa facoltà; tuttavia, argomentando per analogia, io dico che la stessa inviolabilità di cui gode lo Statuto deve estendersi almeno alle basi fondamentali della legge elettorale. Diffatti le basi fondamentali di una legge elettorale non sono di minore importanza di molte prescrizioni di uno Statuto.

Pensate, o signori, che dal suffragio più o meno ampio devono necessariamente dipendere tutte le altre leggi fondamentali; datemi diffatti un suffragio universale, ovvero che all'universale si avvicini, ed il Governo non potrà a meno che essere o divenire democratico. In una parola, dalla legge elettorale dipende la libertà od il despotismo che deve regnare in un paese. Quindi, se cotanto importanti sono le basi fondamentali della legge elettorale, mi pare che ragion voglia che esse godano delle stesse inamovibilità di cui gode lo Statuto medesimo. È notevole il laconismo del nostro Statuto riguardo alla Camera dei deputati, principalmente messo in confronto col titolo che riguarda il Senato.

Quanto al Senato sono prescritti ed indicati tutti i requisiti che si richieggono per esservi ammesso, e si osserva per contro il più assoluto silenzio riguardo alla Camera dei deputati. La ragione è evidente: il magnanimo Principe, datore dello Statuto, voleva riferirsi alla legge elettorale, e quindi non si estese a parlare dei deputati e della loro elezione, cosa questa che si fa in quasi tutte le altre Costituzioni, e nella Costituzione belgica soprattutto, dalla quale molto ritrae il nostro Statuto.

Se adunque volle riferirsi alla legge elettorale, che egli poscia promulgò, ragion vuole che si conchiuda che fosse suo intendimento che della stessa inviolabilità godessero le basi della legge elettorale di cui gode lo Statuto. Molto democratica, secondo me, è l'istituzione del Senato (*Ilarità generale*), sì, per le grandi categorie che vi sono ammesse, principalmente quelle che riguardano il merito personale; ebbene, forse che non si dirà che la parte più democratica di una Costituzione, quella cioè che riguarda i rappresentanti del popolo, non debba godere di quell'invulnerabilità di cui gode, secondo lo Statuto, l'istituzione del Senato? Io spero che il mio ordine del giorno sarà adottato dai miei amici politici che seggono da questo lato della Camera; spero sarà adottato da tutti quelli che hanno votato per la proposizione dell'onorevole deputato Rattazzi, perchè, quando non si può conseguire il tutto, ragion vuole si tenti almeno di conseguirne una parte; spero di più, spero che esso verrà adottato da quei deputati che mi seggono a fronte, dai quali dipende al fin dei conti l'esito della mia proposta (*Risa*); ad essi sono rivolte pertanto più specialmente le mie parole, e dirò loro che dall'ultima Legislazione all'attuale è cambiata la maggioranza della Camera (*Nuove risa*). Ad una Camera più liberale e ad una maggioranza più democratica ne è subentrata un'altra che meo lo è (*Risa generali, e rumori*).

PRESIDENTE. Pregherei la Camera di far silenzio.

MICHELINI. Questi sono fatti... (*Nuove risa*), ma noterò che da questi fatti un vago timore si diffuse pel paese, forse perchè ancora conosceva la vera composizione di questa maggioranza; sì, o signori, un vago timore si diffuse pel paese per la esistenza delle nostre istituzioni liberali (*Mormorio*); ebbene, è interesse sommo della maggioranza di dileguare questo timore, di far sì che si conosca che tra l'antica maggioranza e la nuova vi possono essere differenze su cose poco importanti, ma che quando si tratta delle libertà nostre, una sola è l'opinione di tutti (*Benel*). Vi è di più; vedendo questo cambiamento di maggioranza, vi ha un partito, quel partito che si agita dietro di voi, che, battendo palma a palma, si rallegrò; ebbene, tocca a voi a dimostrare che intempestive furono quelle gioie, che voi siete forte propugnacolo della libertà al pari della maggioranza antica...

Una voce. Oh questo sì!

MICHELINI. Nella discussione che ebbe luogo ieri l'onorevole relatore di questa legge e quasi tutti i membri che da quel lato della Camera parlarono dichiararono altamente che con questo piccolo cambiamento fatto alla legge elettorale mai non si sarebbe inteso di progredire più oltre e di far cambiamenti più radicali; ebbene io prendo atto di questa dichiarazione e dimando che la dichiarazione fatta da alcuni membri divenga dichiarazione della Camera. Questo si otterrà ove ad essa piaccia di adottare l'ordine del giorno da me proposto.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Michelini che io non trovo materia di un ordine del giorno, perchè un ordine del giorno suppone che vi sia un'istanza contraria al medesimo. Ma siccome la discussione è precisamente sul progetto di legge, mi pare che vi sarà una considerazione per accettare la legge sulle dichiarazioni che taluno ha fatte intorno al suo modo di pensare, non che non vi sia materia di un ordine del giorno.

Siamo nella discussione. Io non saprei come porre in votazione un ordine del giorno di questa maniera.

MICHELINI. Io non trovo fondata la teoria del nostro signor presidente sovra alcun articolo del nostro regolamento o dello Statuto.

La Camera manifesta il suo modo di sentire, la sua opinione in varie guise; fra queste v'ha l'ordine del giorno di cui il nostro Parlamento si è valso molte e molte volte.

Quindi, siccome v'ha chi può temere che questo cambiamento di poca importanza che si vuole arrecare alla legge elettorale apra il varco a cambiamenti di maggior importanza, e riflettenti l'essenza della legge medesima, io non vedo il perchè non possa manifestare alla Camera questo mio timore, onde, qualora la Camera lo trovi ragionevole, emetta un voto, una dichiarazione la quale acqueti quel timore.

PRESIDENTE. Allora comincerò a domandare alla Camera se quest'ordine del giorno è appoggiato.

MICHELINI. Domando di dar nuovamente lettura alla Camera del mio ordine del giorno (*Legge l'ordine del giorno*).

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno Michelini è appoggiato.

(È appoggiato.)

GALVAGNO, ministro per l'interno. Le dichiarazioni che conterrebbe l'ordine del giorno del deputato Michelini furono formulate ieri da tutte le parti della Camera, e furono espressamente fatte e ripetute dal Ministero; quindi il Ministero non potrebbe accettare quest'ordine del giorno senza far torto a sè stesso, perchè temerebbe che con ciò la Camera diffidasse delle sue dichiarazioni, ed anche perchè l'effetto che se ne propone l'onorevole deputato rimarrebbe illusorio, stantechè, quando un ministro futuro mancasse a queste dichiarazioni, la Camera avrebbe sempre libero il campo per deliberare come meglio crede.

Quindi, o si tratta del Ministero presente, e tanto esso quanto la Camera hanno già dichiarato abbastanza quali siano le loro precise intenzioni; o si tratta di un Ministero futuro, e questo non sarebbe per nessun conto vincolato dalla proposta Michelini, come non sarebbe vincolata la Camera nella sua deliberazione.

Quando poi la Camera non riputasse inutile quest'ordine del giorno, il Ministero dal canto suo lo rigetta.

CADORNA. Comincio dal prender atto della dichiarazione fatta dall'onorevole signor ministro dell'interno. Dico poi che intendo di parlare contro ogni deliberazione che abbia per oggetto d'immutare la legge elettorale in qualsivoglia parte.

La proposta dell'onorevole deputato Michelini ha per risultato che si debba passare alla discussione degli articoli della legge che è stata proposta dal Ministero, essa è perciò contraria al principio di intangibilità della legge elettorale che io difendo.

Credo quindi di poter esporre sin d'ora le ragioni che si oppongono, secondo me, tanto all'adozione della proposta del deputato Michelini, quanto della legge, locchè, se la Camera me lo permette, io farò il più brevemente che potrò.

CAGNARDI. Ho chiesto la parola prima.

PRESIDENTE. Se è sul complesso della legge che intende parlare, il deputato Cadorna l'ha prima.

CAGNARDI. È sul complesso della legge e contro l'ordine del giorno Michelini.

PRESIDENTE. Vi sono altri iscritti prima di lui.

CADORNA. Io farò presente alla Camera che le osservazioni che voleva fare combatterebbero necessariamente tanto la proposta Michelini quanto il complesso della legge; se la Camera non crede che io debba per ora parlare, mi riservo di farlo ad altro momento; epperò sono ai di lei ordini, purchè mi sia riserbata la parola in seguito.

PRESIDENTE. Le darò la parola dopo il signor Lanza, il quale si trova primo iscritto.

LANZA. L'ordine del giorno proposto dall'onorevole depu-

tato Michelini io lo credo superfluo, inquantochè, sia dal banco del Ministero, sia dai banchi della Camera, unanimemente si disse che non si avea intenzione alcuna d'intaccare ne' suoi fondamenti la legge elettorale, chè anzi non se ne sarebbe nemmeno permessa la proposta qualora qualcuno avesse voluto presentare a questo proposito una qualche altra modificazione.

Le spiegazioni uscite da diversi banchi di questa Camera e dal banco del Ministero sono più che sufficienti per tranquillare il Parlamento.

Per conseguenza io credo che si debba passar oltre all'ordine del giorno del deputato Michelini, ed in concambio propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

MICHELINI. La mia proposta non è veramente combattuta, è riguardata solamente come superflua (*Ilarità*); ma io farò osservare che tra le parziali dichiarazioni dei membri di questa Camera e del Ministero ed una specifica deliberazione della Camera stessa vi ha una differenza immensa.

Le opinioni particolari non possono certamente vincolare la Camera, ma ben lo possono le deliberazioni della Camera stessa.

Ora il mio intendimento è quello di tradurre le opinioni individuali in decisione della Camera. Mi pareva che per tal mezzo fosse chiusa la via, almeno per tutta la presente Legislatura, a qualunque futuro cambiamento temibile.

Insisto pertanto nella mia proposizione.

LANZA. Domando la parola per modificare il mio ordine del giorno; veramente mi è sfuggita la frase *ordine del giorno puro e semplice*. Lo cangierei invece in questo senso: *la Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, passa all'ordine del giorno*.

MICHELINI. Pare che sia lo stesso.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Michelini...

MICHELINI. Domando la parola contro quell'ordine del giorno.

La mia proposta non riguarda il Ministero, perchè bene osservò il signor ministro dell'interno che i ministri cangiano, e gli uni non possono essere legati dagli altri; il mio intendimento era che la Camera vincolasse sè stessa. (*Rumori*)

Epperò io ravviso insufficiente, cioè non abbastanza efficace l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del deputato Lanza come fu da lui ultimamente modificato.

MICHELINI. Siccome il mio ordine del giorno è più ampio, io credo che si debba mettere ai voti prima, tanto più che, ove (siccome prevedo) non fosse accettata la mia proposizione, io voterei almeno per quella del deputato Lanza.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Michelini che l'ordine del giorno del deputato Lanza è puro e semplice, perchè la Camera non fa altro che prender atto delle dichiarazioni del Ministero, e passare all'ordine del giorno.

MICHELINI. Domando che si voti sulla precedenza da darsi.

Osserverò che tanto il mio, quanto quello del deputato Lanza sono ordini del giorno motivati, che il mio è più ampio di quanto lo sia quello proposto dal deputato Lanza; quindi è chiaro che tutti coloro che non approveranno il mio ordine del giorno approveranno almeno quello del deputato Lanza.

PRESIDENTE. Per troncare ogni discussione darò luogo alla questione di precedenza.

Quelli che intendono dare la precedenza all'ordine del giorno del deputato Lanza vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Lanza.

(È approvato.)

Si passa alla discussione generale della legge.

La parola è al deputato Cagnardi.

CAGNARDI. La legge che ci viene proposta è insidiosissima. Sotto l'apparenza di giovare agli elettori, avvicinando l'urna elettorale, si nasconde il dispotismo ministeriale, ed è agevole il dimostrarlo.

In fatti niuno in buona fede potrà negarmi che i giudici di mandamento esercitano una grande influenza sugli elettori del loro circondario.

Supponete ora la volontà del giudice di fare escire dall'urna uno piuttosto che un altro. Egli è per l'ordinario membro dell'ufficio provvisorio. Come potranno gli elettori essere liberi, mentre egli è là e conosce gli elettori e per lo più anche la loro scrittura? Come volete, dico, che essi ardiscano di dare un voto diverso da quello che con preghiere, lusinghe e minacce si sarà da loro fatto promettere?

Se poi al giudice si aggiunge il sindaco del capoluogo di mandamento, ove sono molti gli elettori; se il giudice ed il sindaco si accordano, il che è facile perchè vivono nello stesso luogo, ed hanno frequenti contatti per ragione d'ufficio, sono certi di far eleggere quel deputato che eglino vorranno.

Ciò premesso rimarrà a vedere se il Ministero vorrà valersi della loro opera per appoggiare il candidato che desidera, ed anche per questa dimostrazione non abbiamo d'uopo di lungo ragionamento.

Noi sappiamo tutti, e lo sa la nazione, quanti artifizii siano esercitati nelle ultime elezioni sotto l'impulsione del Ministero e dei giudici che si credevano liberali; dei sindaci nominati dal Ministero democratico si piegarono alla cieca ubbidienza e tanto si abbassarono che si imbrattarono il volto di fango, chè la macchia fia indelebile a perpetua loro vergogna.

Ma non è lo stesso ministro dell'interno che in questa stessa Camera affermava che fece di tutto per avere deputati aderenti alla sua volontà? (*Mormorio — Il ministro dell'interno fa vivi segni negativi*)

Cotale dichiarazione mi ha pesato sull'animo. So che è naturale al potere di estendere la sua sfera d'azione, come è naturale agli individui di tendere a migliorare la loro condizione; so che anche i ministri di altre nazioni intrigano sulle elezioni, ma allorchè gli intrighi sono svelati o li negano, o tentano di scusarli; ma il nostro signor ministro Galvagno li ammette apertamente: crede egli dunque di essere nel suo diritto?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Nego; io non ho mai detto questo. (*Rumori confusi — Interruzione*)

CAGNARDI. Se non è vero, lo rettificherò svolgendo il discorso.

Crede dunque di avere ragione di far valere la sua onnipotenza ministeriale per fare escire dall'urna quel deputato che più gli aggrada? E si dirà che cotale ministro rispetta la legge elettorale, rispetta la libertà del voto degli elettori?

Votate l'articolo in discussione e sarete certi che tutti i deputati o pressochè tutti saranno ministeriali. Ed allora come saranno trattati i diritti del popolo? Chi con efficacia potrà difenderli?

Dopo ciò chi con coscienza potrà asserire che l'articolo in discussione non è che di forma, e non intacca la libertà del voto degli elettori, mentre non solo la restringe, ma nel fatto la distrugge e la rende illusoria?

Chiaro è dunque che l'articolo in questione sconvolge nella parte più essenziale, nella libertà dei voti, la legge elettorale,

Chiaro è del pari che esso è insidioso e tende a stabilire il dispotismo ministeriale sulle elezioni.

Se queste mie convinzioni non passano nella maggioranza della Camera, io affermerò tuttavia sempre che con codesto articolo si viola nella parte più sostanziale la legge 17 marzo. La nazione giudicherà da qual lato stiano i suoi amici.

Signori, i ministri di Luigi XVIII cominciarono anch'essi dal falsare la legge elettorale e da usurpazione in usurpazione sui diritti dell'elezione condussero fuori di Francia Carlo X col generale abominio. I ministri del sedicente democratico Luigi Filippo non approfittarono della lezione e Luigi Filippo vive nell'esilio.

Rispettate i diritti del popolo, proteggeretelo, ed il popolo sarà scudo e sostegno della monarchia costituzionale.

GALVAGNO, ministro dell'interno. M'incombe il dovere di negare assolutamente di aver mai proferite le parole che mi vennero attribuite dal signor Cagnardi nel discorso che venne testè da lui pronunciato.

Io ho detto che aveva fatto dichiarare dagli intendenti quali fossero i candidati del Governo, del Ministero, e questo lo mantengo; ma non ho usato nè violenza, nè maneggi, nè corruzione.

Protesto che le idee e le parole affibbiatemi in ogni maniera non le ho mai usate, e se il signor avvocato Cagnardi brama conoscere perchè il Ministero dichiarava quali fossero i candidati del Governo, gli dirò che il motivo che a ciò lo spinse fu il sapere che il partito contrario andava fraudolentemente dipingendo i candidati amici del Governo come al medesimo avversi.

In questo caso il Ministero ha creduto doversi spiegare cogli elettori, affinchè essi non fossero ingannati; questa è la sola spiegazione che sono in grado di dare, nè il Ministero crede, opponendosi ai raggiri elettorali, fare altro che usare di un suo diritto.

CAGNARDI. Domando la parola per un fatto personale.

Io ho detto: *sotto l'influenza del Ministero.* Del resto potrei contare delle molte elezioni portate col mezzo degli intendenti e dei sotto-agenti; ma siccome sono cose, com'io diceva, già note al Ministero, note al pubblico, ne prescindo.

Però se m'è sfuggita per caso qualche espressione che non sia uscita veramente dalla bocca del signor ministro, la ritiro; avrò inteso diversamente.

CADORNA. Signori, io intendo fare una discussione di principio, e mi oppongo a qualunque determinazione che abbia per iscopo di variare in qualsivoglia parte la legge elettorale.

La mia convinzione io la deduco dalla necessità di dare di stabilità a tutte le istituzioni politiche fondamentali, dalla mancanza di necessità di por mano ora alla legge elettorale, e da che la legge che ci è proposta dal Ministero la credo gravissima, piena di funeste conseguenze, epperò improvvida.

Il principio che non si dovesse variare in questi tempi la legge elettorale, in niuna di lei parte io l'ho già difeso nell'ultima Legislatura, allorquando presentaronsi proposte e petizioni analoghe alla questione presente. In allora, per gli stessi motivi, io mi opponeva a qualunque variazione della legge elettorale, sebbene io appartenessi alla maggioranza della Camera.

Questa mia opinione veniva appoggiata da un illustre membro della destra, l'onorevole conte Balbo; io non ho cambiato d'avviso, ed anche nelle attuali circostanze, che mi fossero nella minoranza della Camera, persisto a credere che sarebbe fatale il por mano alla legge elettorale. La stabilità è il primo ed essenziale carattere di tutte le leggi politiche fon-

damentali. Questa proposizione non ha certo bisogno di molte dimostrazioni, poichè porta con sè l'evidenza, ed è sanzionata dagli esempi della storia passata e principalmente della contemporanea.

Dall'opinione del popolo che le leggi fondamentali ed organiche dello Stato sieno ferme e stabili nasce l'universale fiducia in queste leggi; da ciò viene l'interna quiete, lo sviluppo graduato delle istituzioni stesse politiche, e quella sicurezza che è tanto necessaria al commercio. Togliete quest'idea, questa opinione di stabilità nel popolo, e voi vedrete sparire la di lui fiducia nelle proprie istituzioni politiche, nascere ad ogni istante il desiderio di mutazioni; voi vedrete ogni maggioranza della Camera lasciare l'impronta del proprio passaggio in queste leggi; vedrete sparita o almeno scemata di molto la pace interna e la sicurezza del commercio. Dico pertanto che cotesta stabilità si nello Statuto che nelle altre leggi fondamentali politiche che sono inseparabili dallo Statuto è un elemento necessarissimo al buon andamento della cosa pubblica.

Noi, o signori, apparteniamo ad un popolo che da brevissimo tempo ha la fortuna di godere delle guarentigie costituzionali. Non v'ha dubbio che noi, eletti dal popolo, dobbiamo dare a lui per primi l'esempio di quelle virtù politiche che sono necessarie alla conservazione ed all'assodamento delle nostre istituzioni. Ora, ditemi, quale esempio daremo noi se dopo 17 o 18 mesi appena di regime costituzionale crediamo già necessario di portare le nostre mani sopra una delle principali leggi politiche dello Stato?

È dunque evidente che anche l'obbligo della condizione nostra impone di astenerci dal portar variazioni alle leggi politiche fondamentali. Che se ciò si deve dire di tutte le leggi organiche dello Stato, ciò debbe tanto più affermarsi della legge elettorale, che è, secondo io penso, la principale delle leggi politiche. La legge elettorale è l'attuazione stessa dello Statuto, è lo Statuto in azione. Ognuno sa che le Costituzioni si compongono generalmente di due parti, cioè della dichiarazione dei diritti cittadini e delle guarentigie dei diritti stessi. Fra le principali guarentigie dei diritti havvi la divisione e l'indipendenza dei poteri dello Stato, dei quali fa parte la Camera elettiva.

Ora, qual è la guarentigia che la Camera elettiva dà al paese? Essa consiste evidentemente in che la medesima sia l'espressione vera e sincera del voto nazionale, espressione la quale si traduce nelle leggi ed in quell'influenza che la Camera esercita costituzionalmente sul potere esecutivo. Ma da chi è creata la Camera? Dalla legge elettorale.

Egli è pertanto manifesto che dalla legge elettorale dipende che lo Statuto sia una verità od una menzogna, che esso sia una cosa viva od una lettera morta.

L'importanza dunque della legge elettorale, a mio avviso, è non minore di quella dello Statuto medesimo, di cui essa è la più o meno sincera attuazione. Chè se il non introdurre variazioni nella legge elettorale, tranne i casi di assoluta e provata necessità, è cosa in ogni luogo ed in ogni paese importantissima, lo è, a mio senso, tanto più presso di noi. Esaminiamo infatti le Costituzioni tutte che si sono succedute nella Francia dalla rivoluzione dello scorso secolo al 1814 e quelle posteriori; osserviamo quelle dell'Olanda, del Belgio, la stessa Costituzione federale dell'America, e quell'altra qualsivoglia, e noi troviamo in esse più o meno estesamente sanzionati i principii fondamentali della legge elettorale.

Ciò fa sì che quella stabilità che è propria dello Statuto sia attribuita ai fondamenti stessi della legge elettorale. Ma così non è del nostro Statuto, che fu assai laconico a questo ri-

guardo, avendo esso indicato l'età di 30 anni e la qualità di cittadino come condizioni per essere deputato. Ond'è che quell'importanza che venne data nelle Costituzioni estere ai principii fondamentali della legge elettorale è presso di noi propria della legge elettorale stessa. Noi pertanto abbiamo maggior debito di tutelare la stabilità di questa legge dappoi- ché essa contiene quei principii che in altri paesi fanno parte della Costituzione stessa.

L'importanza della legge elettorale mi pare con ciò sufficientemente dimostrata perchè si debba inferirne che è assai pericoloso il por mano ad essa, e massime nelle presenti circostanze.

Ho detto che un'altra grave ragione appoggiava il mio assunto, cioè l'assoluta mancanza di necessità, senza della quale non debbonsi fare variazioni alle leggi fondamentali del nostro organismo politico.

Io non sono sicuramente fra quelli che si palesano avversi sempre, ed a tutte le mutazioni progressive; il luogo in cui seggio in questa Camera ne fa ampia fede, ma sono abbastanza conservatore per credere che le mutazioni politiche non si debbano fare se da necessità non sono richieste.

Dico adunque che questa necessità presentemente non esiste. Manca innanzi tutto la lunga esperienza, condizione necessaria per variare una legge fondamentale; manca in fine la certezza di potere, senza cadere in più gravi ostacoli, riparare al danno che dall'attuale ordinamento può emergere. Non parlerò della lunga esperienza, poichè tutti sanno da quanto tempo noi godiamo delle guarentigie costituzionali. E qui non debbo omettere di osservare che se la poca nostra esperienza del regime costituzionale fu sufficiente a rivelarci alcuni inconvenienti nell'esercizio del dritto elettorale, essa è però ben lungi dall'indicarci alquanto sicuramente quali ne siano le vere cause. Ciò non può conseguirsi che dopo lunga prova, e molte e ripetute indagini fatte in varie circostanze. Il danno poi non è certamente universale, poichè è riconosciuto che gli inconvenienti che diedero luogo alla presentazione dell'attuale progetto di legge non si verificano ovunque, ma solo in alcuni, ed anzi in pochi collegi.

Manca egualmente la certezza di riparare a questi inconvenienti coi rimedi che dal Ministero sono proposti, i quali sono per l'opposto, come ora dirò, assai peggiori del male cui si vorrebbe riparare, essendochè quelli che essa produrrebbe sono generali a tutto il paese, ed intaccherebbero l'espressione sincera del voto nazionale.

Porto quindi ferma opinione che non v'ha nel presente caso quella necessità che sola può autorizzare a recar variazioni alle leggi fondamentali, e che non sussiste alcuna di quelle condizioni che si richieggono a giustificare un tale atto.

Si addusse l'inconveniente che si palesò in alcuni collegi elettorali nei quali concorse alle elezioni un piccolo numero di elettori, e lo si volle ascrivere alle difficoltà materiali che essi incontravano nel recarsi al capoluogo ove si raduna il collegio elettorale.

Io non sarò quello che voglia negare un tal fatto, che si è verificato in alcuna delle passate elezioni. Non indagherò dei pari se esso provenga veramente da quella causa cui lo si volle ascrivere. Dirò soltanto che pochi sono i collegi in cui questo danno si è palesato, e nei quali contemporaneamente esistano quelle materiali difficoltà che si sono addotte.

V'ha inoltre facile mezzo di porvi riparo in parecchi di essi, senza manomettere la legge elettorale, bastando a tal fine i mezzi che si sono dalla legge stessa somministrati.

Diffatti essa autorizza il Governo, anzi dice che si debbano dividere in due sezioni i collegi elettorali i quali eccedono il

numero di quattrocento elettori. È dunque evidente che in tutti i collegi nei quali si possono verificare gli inconvenienti sovra mentovati, e che hanno iscritti sulle liste più di quattrocento elettori, si può ovviare all'addotto inconveniente dividendo il collegio in due parti, senz'uopo di ulteriori prescrizioni legislative.

Che più? Il Governo ha dalla legge elettorale stessa (articolo 65) la facoltà di fissare il luogo in cui debba effettuarsi la votazione; il che non è lieve mezzo per facilitare il concorso degli elettori.

Io per me riprovo la esorbitante larghezza di quest'articolo della legge elettorale, ma poichè sussiste lo invoco appunto come uno dei mezzi che possiede il Governo per scemare in molti luoghi le difficoltà che diedero motivo alla presentazione della legge che è in discussione.

Al postutto qui si tratta, o signori, di eleggere fra due mali: fra un male il quale si verifica in alcuni pochi luoghi, e che può essere in parecchi di essi senza nuove leggi riparato, ed un male gravissimo qual è quello di mettere mano per lievi e particolari inconvenienti alla prima delle leggi fondamentali del nostro regime costituzionale.

Io dico che noi non possiamo in questo bivio esitare a preferire il primo male, non universale ed in molta parte riparabile, al secondo che è universale e gravissimo.

Il mantenere stabili le leggi, quando niun inconveniente si manifesti da esse è cosa facile e propria anche degli uomini meno prudenti ed assennati; ma il mantenerle ferme e stabili anche allorchè da esse nasca qualche danno, il saper sopportare pazientemente questo danno in vista del vantaggio immenso che dalla stabilità di esse è originato, ciò è solo proprio degli uomini di Stato, cui la saviezza e la politica prudenza vieta di sacrificare l'avvenire alla insofferenza del presente. Diamo, o signori, al paese l'esempio di questa virtù.

Il ministro, nella relazione che precede il progetto di legge, ha pure addotto come argomento in favore del medesimo il voto che fu manifestato dai Consigli divisionali in seguito all'eccitamento che il Ministero stesso avea lor fatto. Io sono ben lungi dal disconoscere l'importanza delle deliberazioni di quei Consigli, ma penso che ciascun corpo acquista nel suo voto altrettanta maggior influenza, quanto più la materia su cui egli delibera è conforme al suo mandato, alla natura della sua istituzione.

Però non credo che i Consigli divisionali, per la natura delle funzioni che loro sono dalla legge attribuite, e pei motivi da cui è la loro elezione determinata, si trovino collocati in quell'alta sfera politica in cui regnano le larghe e nazionali considerazioni che persuadono a rigettare o ad accettare questa legge. Epperò, sebbene io dia un gran peso alle deliberazioni di quei Consigli, non posso attribuire loro quella importanza nel presente soggetto che al Ministero, per appoggiare la sua legge, piacque di attribuire.

Farò inoltre osservare che da alcune di coteste deliberazioni, che io pure ho diligentemente esaminate, risulta che taluno di essi non aveva creduto di poter deliberare; e che altri proponendosi la questione in modo più ristretto, cioè se fosse a preferirsi la votazione per comune o per mandamento, si limitarono a preferire quest'ultima siccome meno dannosa, il che non giova gran fatto all'assunto del Ministero. Manca pertanto a coteste deliberazioni anche quella unità che sarebbe pur sempre indispensabile a dar loro qualche efficacia nella presente questione.

Io sono convinto che gl'inconvenienti che si sono manifestati fin ora dipendono in gran parte dal concorso fortuito di

circostanze le quali non si rinnoveranno, io spero, mai più. Pensiamo che nel breve spazio di pochi mesi quattro Legislature si sono succedute, e che il popolo nei primordi della sua vita costituzionale fu già chiamato quattro volte a dare il suo voto per le elezioni politiche, oltre alla votazione per le elezioni molteplici municipali, provinciali e divisionali. In tali circostanze non è a meravigliarsi che l'animo di molti siasi stancato, e che in alcuni casi il concorso degli elettori alle politiche elezioni sia stato meno numeroso di quello che si sarebbe potuto desiderare.

Oltrechè poi col cessare di queste circostanze fortuite è da presumersi che ne cesserà l'effetto, è pure a tenersi in gran conto l'educazione politica a cui il popolo si va istruendo, la quale farà sì che egli, riconoscendo sempre più l'importanza del diritto elettorale, andrà di mano in mano prendendo maggior amore alle nostre istituzioni, e si porterà sempre più numeroso ad esercitare quel prezioso diritto.

Per questi motivi affermo di nuovo che l'inconveniente che si è addotto non è sì grave come si è voluto dare a credere, che è anche in parte irreparabile senza l'uso di verun mezzo straordinario.

BALBO. Domando la parola.

CADORNA. Ho detto da principio che questa legge è assai improvvida. Io non posso concorrere nel sentimento di coloro che credono che il soggetto di questa legge sia di lieve momento, che essa non importi una questione politica e che conseguentemente non si possano applicare alla medesima quelle osservazioni che io ora andava facendo.

Due principali e gravissimi inconvenienti io veggio nascere dalla legge che ci è proposta. Il primo è quello di dar libero sfogo al municipalismo dei comuni e dei mandamenti; l'altro è di attribuire un nuovo mezzo d'influenza al Governo nelle elezioni. Sappiamo pur troppo che nei paesi nuovi al regime costituzionale è difficile che il diritto di elettore sia sempre e da tutti inteso come l'esercizio di un vero diritto politico, e che sia dalle opinioni politiche regolato. Abbiamo veduto spesso delle elezioni fatte non in vista di principii politici, ma piuttosto secondo mire personali o municipali. Dividete tutti i collegi in due o più mandamenti, quale ne sarà l'effetto?

Ciascun mandamento non avendo contro di sé che un altro mandamento equipollente, potrà con fiducia di esito felice tentare di far prevalere quelle tendenze municipali che non mancarono e non mancano in molti luoghi di palesarsi, ed invece di avere dei deputati rappresentanti le opinioni politiche degli elettori, avrete da molti luoghi dei deputati rappresentanti gli interessi municipali degli elettori stessi, contro altri interessi municipali.

Io non sono per massima sempre avverso alle elezioni per mandamento, ma le ammetto in un sol caso, cioè allorché l'elezione non si faccia di un deputato per ciascun collegio, ma sibbene per scrutinio di lista e per provincie, perchè in questo caso l'inconveniente che ho notato si trova paralizzato da opportuno rimedio.

Diffatti ciascun mandamento, allorché la votazione si fa per scrutinio di lista, ha contro di sé non già un mandamento solo, ma i voti di tutta quanta la provincia; ond'è che gli è evidentemente tolta la speranza di poter far trionfare il sentimento municipale, e per necessità l'elezione non può essere consigliata da viste politiche come debb'essere. Lo stesso accade allorché la votazione non si fa per mandamento, ma per mandamenti riuniti in un collegio solo. Gli elettori di varii mandamenti allorché sono insieme radunati, per il loro contatto, per le discussioni che hanno luogo in quell'occasione, per la manifestazione reciproca delle loro opinioni, so-

gliono modificare queste opinioni stesse, svestire spesso le tendenze municipali, ed investirsi della necessità di dare un voto politico e non municipale. Dico adunque che la proposta legge ha questo gravissimo inconveniente di dare libero sfogo al conseguimento delle mire municipali e di falsare perciò le politiche elezioni.

Il secondo danno che io allegava consiste in che si debba l'influenza diretta al Governo nelle elezioni.

Io sono fra quelli che credono che il Governo possa nell'epoca delle elezioni manifestare al paese i veri bisogni, purché lo faccia usando del solo mezzo che la morale ed il regime costituzionale permettono, cioè colla pubblicità e la verità; ma sono decisamente e fortemente ostile a qualsivoglia azione del Governo, la quale si eserciti col mezzo de' suoi impiegati direttamente nei mandamenti, nei comuni o sugli individui.

Ma allorché si dividono i collegi in frazioni egli è evidente che si aumenta quest'influenza governativa e la facilità e la tentazione di usarne. Questa divisione non è altro che l'applicazione del principio troppo noto: *divide et impera*, che fu e sarà sempre la norma di ogni assoluto Governo.

Ora, consideriamo, o signori, la cosa sotto l'aspetto costituzionale. Io domando se vi sia cosa alcuna più fatale alla libertà costituzionale dell'influenza dal Governo per tal modo esercitata. La monarchia costituzionale ha i suoi fondamenti nella divisione e nell'indipendenza dei poteri politici che la compongono.

Ora datemi un Governo che agisca sulle elezioni in un modo disforme da quello normale che venni ora accennando, di tre poteri non ne avete più che uno solo, cioè il potere esecutivo, poichè ed il Senato e la Camera saranno una di lui emanazione. Ma in allora, io domando, dov'è la verità del Governo costituzionale?

Quest'osservazione deve interessare tutti coloro che amano la conservazione delle nostre libertà. Eppure, o signori, la legge che ci è proposta apre manifesta e larga la via ad un sì funesto risultato.

La legge stessa poi è inoltre illogica (mi perdoni il Ministero di questa espressione), poichè da un male parziale, e che si manifesta soltanto in pochi collegi, si è dedotto argomento a portare una modificazione fatale in tutti i collegi elettorali dello Stato, dividendoli in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti. Non è certo ragionevole che per riparare ad un inconveniente che si manifesta solo in qualche luogo, si produca una manifestazione che colpisce tutto lo Stato e che produce gli effetti che or ora ebbi l'onore di accennare.

La proposta è dunque, siccome io dissi, illogica ed inconsequente.

Signori, la stabilità delle nostre istituzioni è argomento che richiede assolutamente che in verun modo da noi ora si manometta la legge elettorale; non v'ha necessità di sorta che autorizzi la proposta del Ministero; la legge che ci viene proposta è nella sua essenza improvvida, illogica e fatale nelle sue conseguenze.

Se sventuratamente noi entreremo in questa via il popolo si persuaderà, come già altrove accadde, che le istituzioni politiche siano come una veste che si possa indossare il mattino per ispogliarsene la sera, e ripigliarla di poi, se piace, all'indomani. Ma quali conseguenze sieno derivate nei paesi da questa opinione dominati, niuno di noi lo ignora, e lo attestano i deplorabili fatti della storia contemporanea.

Non entriamo dunque, o signori, non entriamo in questa strada fatale. Io ve ne scongiuro in nome delle nostre libertà, per la sicurezza e la stabilità delle nostre istituzioni, per l'onore e l'interesse della nostra monarchia costituzionale.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Sarò brevissimo nelle mie osservazioni, perchè essendo stato di recente infermo sento di non aver lena bastante per rispondere adeguatamente e con tutte le forze dell'animo mio a tutte le osservazioni state fatte; mi limiterò dunque a questa principale osservazione, cioè che per lo più gli onorevoli deputati che parlarono contro questa legge vollero darle un'importanza molto maggiore di quello che abbia in realtà.

Ieri il deputato Bon-Compagni ha già spiegato chiaramente alla Camera che la proposta della legge ministeriale non vertiva che sopra la forma del modo di elezione e non ledeva in veruna maniera, nè toccava i principii sostanziali e costituzionali dell'elezione stessa; ora aggiungerò di più che questa forma, questa proposta di modificazioni di forma è essenzialissima e consentanea ed analoga al maggiore sviluppo del principio della legge elettorale. Ed in vero quando la legge elettorale dichiara che a tale e tal altro cittadino è dato il dritto dell'elezione, qual è la conseguenza legittima che porta con sé lo spirito della legge? Essa è che ognuno cui è dato questo dritto lo possa facilmente esercitare. Ed essendosi riconosciuto per la pratica delle cose passate che esistono molte difficoltà le quali impediscono che tutti gli elettori possano esercitare il proprio dritto, io non vedo il perchè facendosi dal Ministero una proposta modificatrice, per la quale si agevola l'esercizio di questi diritti a tutti gli elettori, si voglia invece mantenere una forma che lo restringe.

Si oppose che per ispirare confidenza alla popolazione nelle istituzioni costituzionali ci vuole prima di tutto la stabilità nella legge. Ma, o signori, qual è il vero carattere di stabilità di una legge? Consiste in ciò che essa legge possa ricevere dalla pratica l'integrale sua applicazione.

Una legge che attribuisca un dritto ad un certo numero di cittadini, ma sia così concepita nelle sue parti di applicazione che per molti di essi l'esercizio di tali diritti diventi illusorio, questa legge non avrà più il carattere di stabilità; in quanto che quest'imperfezione derivante dalla sua natura illusoria, la priverà in gran parte della propria efficacia, della propria autorità. (*Bravo!*)

Si disse che l'influenza ministeriale sarebbe più facile ad esercitarsi suddividendosi, frazionandosi l'elezione nei singoli mandamenti. Ma io non trovo neppure che possa valere quest'argomento d'influenze ministeriali, imperciocchè la ragione di dividere per poter imperare gioverebbe quando l'operazione non fosse collettiva e non cadesse nello stesso giorno.

Del rimanente, ancorchè si volesse mantenere, per evitare questo scoglio (che per me non è scoglio) la stessa forma di elezione al capoluogo del collegio, farebbesi luogo ad un'altra influenza che è molto più contraria allo spirito della legge. Essendo cioè provato che è difficile ed impossibile anzi allo stato attuale delle cose che tutti gli elettori si possano da certi collegi recare al capoluogo dove si fa l'elezione, l'influenza del capoluogo viene imposta a tutti gli altri mandamenti che compongono l'integrità del collegio.

Io non mi dilungherò maggiormente, ma non voleva tralasciare di recare in seno della Camera queste poche osservazioni.

Concluderò solamente col dire che, a mio avviso, quelli che si oppongono assolutamente all'adozione di questa legge, non proclamano altro se non che di voler sancire la esclusione definitiva di un gran numero di elettori dalle votazioni elettorali. (*Rumori*)

VIOIRA. Io non ho la pretensione, o signori, di fare un discorso all'oggetto di combattere la proposta ministeriale; non voglio che brevemente rispondere ad alcune osservazioni

che furono adottate per sostenere quella proposta, ed alle quali mi pare che non siasi dato ancora, se pur non erro, conveniente risposta.

Diceva l'egregio signor Bon-Compagni, ed affermava il signor ministro di agricoltura e commercio, che la proposta ministeriale si poteva senza pericolo accogliere, perchè non andava a ferire la parte essenziale della legge elettorale. Intendo dimostrare che la proposta ministeriale va direttamente contro a quello che si deve dire essenziale in questa legge.

Concordano tutti gli scrittori del costituzionale diritto, tutti i pubblicisti che le parti essenziali di una legge elettorale, in ogni paese, si riducono a tre:

- 1° Metodo di elezione diretta ed indiretta;
- 2° Qualità degli elettori, o requisiti dell'elettorato;
- 3° Metodo di riunire gli elettori, circoscrizione o centri elettorali.

Or dunque, se non vi ha dubbio che il restringere od ampliare i centri elettorali appartiene all'essenza ed alla sostanza di una legge elettorale, se questo non si può negare, perchè egli è più facile di esercitare un'influenza sopra una circoscrizione ristretta, anzichè sopra una cerchia, una circoscrizione più lata, ne consegue necessariamente che la legge proposta dal Ministero, la quale tenderebbe a ridurre i più larghi centri elettorali a quelli più ristretti dei mandamenti, porta veramente una mutazione alla sostanza, e tocca la parte essenziale della legge elettorale.

È cosa così evidente, secondo me, la verità di questa proposizione, che ognuno riflettendo di buona fede alle conseguenze della mutazione che restringa i circoli elettorali, non può a meno di convincersi che per questo restringimento un numero di elettori viene a riunirsi minore di quello che per l'avanti non si facesse; per lo che sopra questo numero minore si rendono più facili le corrompitrici influenze che scemano e distruggono l'indipendenza degli elettori.

Ma havvi di più: dal restringimento dei circoli elettorali viene pure ad attenuarsi grandemente un'altra delle migliori guarentigie del valore morale delle votazioni, attenuandosi od impedendosi i mezzi con cui gli elettori possano assumere sensate informazioni sul conto de' candidati alla deputazione.

Dapprima, e nel sistema sancito dalla legge elettorale 17 marzo, gli elettori di un mandamento dovevano venire a contatto e correlazione cogli elettori di un altro mandamento compreso nello stesso collegio elettorale.

Quindi la facilità delle comunicazioni, delle informazioni, delle discussioni sul merito, sulla politica, sul carattere dei candidati proposti a deputati; per queste informazioni e discussioni che un mandamento assumeva coll'altro si compiva l'intelligenza degli elettori sull'atto importante delle elezioni, e venivano agevolmente paralizzati gli sforzi dei partiti per alterare il vero.

Anche sotto questo aspetto la ministeriale proposta tendendo a restringere la facilità dei mezzi di combattere gl'intrighi, pregiudica alla parte vitale delle votazioni, e quivi la riforma di circoscrizione ha un'influenza eminentemente politica.

Ieri si diceva in questa Camera che la questione di cui si tratta non è che geografica, e che le mutazioni geografiche non possono esercitare influenza sulla politica. Trovo io scritto presso un reputatissimo scrittore di diritto costituzionale queste brevissime parole, le quali confermano le cose fin qui dette da me, e dimostrano all'evidenza come non di rado le variazioni geografiche possano grandemente influire sui politici risultamenti:

« Ces subdivisions (così Xello parlando della votazione per *arrondissement* che si sostituisse a quella per *départements*), ces subdivisions de territoire n'ont qu'une existence fictive... L'électeur que l'on va chercher sur le seuil de sa maison, à son foyer domestique, prend le Gouvernement représentatif pour une restauration de culte des dieux Lares; il croit qu'on l'invite à ne songer qu'à lui, et il a garde de n'y manquer. Qu'est-ce alors que l'élection? Une question d'homme à homme; un commérage des voisins et des voisines c'est la députation; un contrat d'homme à homme; un échange de services individuels. *Voilà ce que peut la géographie sur la politique.* »

In secondo luogo osservo, per dimostrare che l'attuale proposta porta veramente variazione sostanziale alla legge elettorale, che la legge elettorale tende, per mezzo delle votazioni per collegio elettorale, anzi che per quelle per mandamento, a guarentire l'indipendenza del votante; tende ad illuminare la di lui intelligenza sul carattere, sulla qualità dei candidati: questo io credo certissimo. Non nego che la stessa legge elettorale si proponga anche un altro fine, che dirò col ministro comprincipale; quest'altro fine sarà di far sì che il maggior numero degli elettori concorrano a dare il loro voto nel centro elettorale. Ora dunque, la legge elettorale si propone due fini ugualmente essenziali: primo, l'indipendenza e l'intelligenza per parte degli elettori nel votare; secondariamente maggior concorso a portare il loro voto. Ma il sistema del Ministero, mentre tende a favorire il maggior concorso alle elezioni, pregiudica profondamente e gravemente l'intelligenza e l'indipendenza degli elettori.

Dunque questo sistema è indubitabilmente contrario ad uno dei precipui fini della legge elettorale, e quindi contrario alla sostanza.

Da ultimo mi pare che si osservasse ieri nel suo senso dal signor deputato Cavour che la legge di cui è caso non poteva considerarsi come derogativa alle cose sostanziali di quell'altra del 17 marzo, in quanto che già la legge elettorale del 17 marzo avesse ammesso il principio del frazionamento, ossia della votazione per piccoli distretti contenenti i collegi elettorali, anziché ammettere quella per province, che sarebbe il contrapposto: e che perciò la legge avendo già introdotto il frazionamento, ora che il ministro colla sua proposta non vuole che ampliare questo modo di frazionamento, non facesse che uniformarsi allo spirito, al dettato, alla sostanza di quella legge, non contraddirvi: a me pare che tale fosse il suo ragionamento. (*Segno di adesione*)

Mi permetta ora di rispondere in questo modo.

Era noto *indubitabilmente* agli ordinatori della legge elettorale come due sistemi si presentassero a fronte circa la circoscrizione elettorale, cioè quello del frazionamento estremo, e quello della più larga circoscrizione contraria. E si considerò che questo estremo frazionamento si faceva tanto colla votazione per comuni che per mandamenti, almeno quello per mandamenti è estremo riguardo a quello per province.

Se nella votazione per province interviene una massima riunione di elettori, nella votazione per comuni ed anche per mandamenti più che in ogni altro modo quella si restringe. Sussistono dunque i due estremi.

Il legislatore che cosa fece? Volle collocarsi in mezzo a questi due estremi, e non trascorse né alla votazione per comune, ovvero per mandamento, che sarebbe il circolo più ristretto; ma per guarentire egualmente il concorso del maggior numero degli elettori come l'indipendenza del loro voto, si fermò a mezza via fra quei due punti opposti.

Ma se il legislatore, se l'ordinatore magnanimo delle nostre libertà si collocò in mezzo a questi due estremi, il Ministero vuole scostarsi da quel luogo, non vuole più rimanere nel posto dove si collocò l'autore delle nostre libertà, e vuole correre invece verso l'estremo che spalanca l'accesso alle influenze corrompitrici della più pericolosa natura.

Se l'essenza ed il carattere della legge elettorale è di star-sene fra due estremi opposti, di adottare una via mediana, una regola intermedia, moderata e conciliativa, il Ministero non vuole più mantenere questo carattere fondamentale di transazione che impronta la legge elettorale.

Dalle quali considerazioni manifestamente appare che la ministeriale proposta mira ad alterare quel carattere che costituisce l'essenza della legge elettorale e non ne mantiene perciò la sostanza, come vennero, a mio credere, erroneamente allegando gli oratori avversarii.

Conchiudo pertanto che per me, che riconosco sacro il debito di difendere intatta l'opera delle libertà riconosciuteci da quel Grande, non v'è dubbio che la proposta sinora discussa la offende, e che invano per evitare questa conseguenza si vuole supporre che la sostanza della legge elettorale ne rimanga salva. Voto quindi contro la proposizione.

MEZZENA. Io appartengo ad un collegio in cui gli elettori di un mandamento protestavano contro la decisione dell'intendente della provincia che non ammetteva una seconda sezione nel capoluogo del loro mandamento: diversi oratori dell'opposizione propugnarono la protesta, e prescindendo dalla ragione addotta dello straripare di un rivo a due miglia scorrente lungo angusta valle di quattrocento tese, dal capoluogo del distretto elettorale portato da un miriametro ad otto o dieci miglia, fondavansi soprattutto sul principio che il Governo doveva facilitare in ogni miglior modo a tutti gli elettori il mezzo di portarsi a deporre il loro voto nell'urna elettorale.

Diverse elezioni che presentavano circostanze analoghe furono portate all'approvazione della Camera, e sempre lo stesso principio fu propugnato dall'opposizione, sinché il ministro dell'interno avendo dichiarato alla Camera di tener in pronto una legge in proposito, che avrebbe quanto prima presentato, l'opposizione si acquetò. Dopo questi precedenti, io era ben lontano, come credo tutta la maggioranza, dal credere che ora si combattesse una legge che allora sembrava appagare i voti universali. Ieri fu discusso abbastanza, e nulla ho ad aggiungere a quanto dissero vari oratori, che cioè la legge che si propone non intacca in nulla e per nulla il principio politico fondamentale, e che riguarda solo la forma, cioè di avvicinare l'urna agli elettori.

Questo principio dove prese origine? Nel passato Parlamento, allorché la maggioranza d'allora, diventata ora minoranza che la combatte, fece la mozione di portare, se non erro, la divisione delle sezioni sino alle comuni... (*Mormorio a sinistra*)

Ora il Ministero, appoggiandosi a quell'idea, interpellò i Consigli divisionali se conveniva o no portare qualche modificazione alla legge elettorale, e se conveniva dividere le sezioni in mandamenti, cioè portare le sezioni ai capi mandamenti, oppure ai comuni. Nessuno dei Consigli divisionali si oppose alla divisione e si propose per mandamenti.

L'onorevole oratore che mi ha preceduto diceva che il legislatore si è posto tra due estremi, cioè che l'influenza di cui si è tanto parlato ieri e che fu chiamata di sacrestia, nei piccoli paesi sarebbe maggiore in ragione che sarebbero minori i circoli di azione, cosicché sarebbe sempre maggiore la influenza in un piccolo villaggio di quello che lo sarebbe in

un capo-provincia; ma prima di partire dal loro villaggio gli elettori hanno già subita l'influenza che portano nei luoghi dove si tengono i collegi.

Ora il Ministero si è posto fra i comuni ed i capiluoghi dei collegi, e li pone nei mandamenti; mi pare adunque che il principio della legge non sia in nulla intaccato, e che sia un solo caso di pura forma che avvicini l'urna agli elettori; dirò di più che l'influenza che l'elettore subisce nel piccolo villaggio la subirebbe egualmente nel capoluogo dove si riuniscono i collegi elettorali; dunque io credo, ed ho l'onore di osservare alla Camera, che la nazione aspetta pronte leggi; leggi sull'istruzione pubblica, leggi sul... (*Mormorio*), e che per conseguenza pare che non sia il caso di perdere, come abbiamo fatto ieri, un'intera seduta sulle questioni di opportunità. (*Movimenti in diverso senso*) Sì, lo credo, io non parlo della questione d'oggi, ma di quella di ieri, e penso che quando si perde una seduta intera sulla discussione di opportunità prima di venire alla discussione della legge, sia una perdita di tempo.

D'altronde si vorrebbe far prevalere l'opinione in alcune provincie che la maggioranza sia piuttosto inclinata a favorire il Ministero; io per il primo sono ministeriale (*Rumori, erisa*), sì certamente, ripeto, sono ministeriale finchè il Ministero sarà colla Costituzione; ma tuttavolta che il Ministero vorrà retrocedere o sortire in qualche maniera dalla Costituzione, io lo combatterò come ora lo sostengo col mio voto, poichè non ho l'eloquenza per combatterlo colla parola, ed ho fiducia che la maggioranza, a cui ho l'onore di appartenere, dividerà questi miei sentimenti. (*Bravo! bravo! alla destra*)

LANZA. La questione è, a mio avviso, abbastanza chiara onde sapere da una parte e dall'altra di questa Camera sopra quali ragioni la legge che si discute è basata, e sotto quale aspetto viene da ambo i lati considerata.

Gli uni (quelli che sostengono la legge) vorrebbero considerare in questa proposta del Ministero non altro che una semplice riforma materiale, e negano l'importanza politica della riforma.

In secondo luogo essi credono di trovare in questa riforma una gran facilitazione procurata agli elettori per deporre il loro voto nell'urna elettorale; ora, se mai si dimostrasse che questa legge non ha tanto la tendenza di procurare un beneficio materiale agli elettori, ma piuttosto di variare il risultato politico delle elezioni con pregiudizio dei veri interessi del paese; in secondo luogo se si provasse che il beneficio materiale è molto esagerato da una parte di questa Camera, o si riduce a poco o nulla, mentre gli inconvenienti ridondanti verrebbero ad essere maggiori di quelli che possono esistere colla legge elettorale quale l'abbiamo, io credo che una sola opinione si formerebbe fra noi sull'importanza della presente legge, ed uniforme sarebbe il nostro voto sulla medesima.

Quando ieri presi a parlare cercai di provare il primo punto, cioè che questa riforma ha una tendenza affatto politica ed anti-liberale.

Fondai questa mia opinione sull'osservazione che, dividendo i collegi elettorali in tanti mandamenti, ne avverrebbe che a questi mandamenti converrebbe una piccolissima parte di elettori, cosicchè difficilmente il voto potrebbe essere segreto, e l'operazione elettorale passandosi fra pochissimi elettori si potrebbero commettere delle irregolarità volontarie che difficilmente trapelerebbero nel pubblico, quantunque tanto gravi da viziare un'elezione.

Trenta e più sono i collegi nei quali, se venissero divisi in mandamenti, come propone il Ministero, non si avrebbe una

media maggiore di cinquanta elettori. Supponendo che un quarto solo non intervenga a votare, non si avranno presenti che trenta, o al più trentacinque elettori per ogni mandamento.

Quindi è chiaro che i voti in una sì piccola riunione potranno difficilmente custodirsi segreti, e difficilmente potranno sottrarsi all'influenza della località, per cui i voti sarebbero determinati più da considerazioni grette di interessi locali, che dal bene generale dello Stato. Le autorità locali eserciteranno un'influenza decisiva sopra quei pochi elettori, ed i voti dei vari mandamenti di uno stesso collegio saranno molto frazionati.

Fu talmente sentito questo inconveniente presso i popoli costituzionali, che le loro leggi elettorali fissarono un determinato numero di elettori per cadun luogo di votazione, coll'intendimento d'impedirlo, cosicchè in Francia, anche sotto la restaurazione, si è fissato un *minimum* di elettori per ogni distretto, e questo numero non fu mai inferiore a 150 elettori per ogni capoluogo di votazione sotto il regno di Luigi Filippo; od altrimenti si è adottato un numero fisso nella popolazione, particolarmente dove havvi il suffragio universale; così praticò ultimamente l'Assemblea francese nella riforma portata alla legge elettorale, in cui è fissato che si debbano stabilire dei centri di votazione solo dove non vi sia una popolazione al di sotto di 500 anime.

Dunque fu riconosciuto da tutti i legislatori, fu riconosciuto presso tutte le nazioni costituzionali, che per garantire la segretezza del voto, e nello stesso tempo perchè le operazioni elettorali siano ben sorvegliate, ossia si possa conoscere quanto si pratica nelle sale dove ha luogo l'elezione, che vi sia un numero piuttosto grande di elettori, onde si sorvegliino reciprocamente, e rendano così impossibile ogni frode, o almeno impossibile l'impunità.

Dunque, così essendo, è chiaro che la portata di questa legge è evidentemente politica, e non è solamente materiale. Dico inoltre che questa legge non può di molto aumentare il concorso degli elettori, perchè noi abbiamo veduto che colla legge elettorale attuale, esso è già abbastanza grande e tale da non lasciare sperare che colla riforma proposta possa ancora accrescersi.

Infatti i distretti elettorali sono già abbastanza limitati perchè, senza grave incomodo, gli elettori possano concorrervi. Spero che a provare questa asserzione nulla possa valere più delle cifre statistiche.

Raccolsi dalle cifre di 160 collegi elettorali presi a tenore dell'ordine con cui furono pubblicati nella gazzetta ufficiale, che questi 160 collegi hanno un totale di elettori iscritti di 60,555, ed il numero degli accorsi a votare fu di 45,221. Ora si vede che più dei due terzi si portarono a votare malgrado che, come diceva ieri, il cattivo tempo abbia impedito a molti elettori di concorrervi.

Io dicevo ieri queste cose per rispondere all'asserzione dell'onorevole ministro degli interni, il quale appoggiava la necessità della proposta riforma, dicendo che gli elettori essendo in parte indifferenti ad esercitare il loro diritto, bisognava approssimare loro l'urna onde facilitare la votazione.

Io dico invece che in quest'ultima votazione dal risultato statistico consta che il numero degli elettori accorsi fu stragrande, anche confrontato coi risultati ottenuti presso gli altri paesi costituzionali, e malgrado, ripeto, quelle circostanze straordinarie del cattivo tempo.

Dunque si vede che da questo lato la riforma proposta non sarebbe per nulla necessaria, giacchè io credo che anche

coll'attuale proposta difficilmente si potrebbe accrescere il numero degli accorrenti alla votazione.

Del resto, o signori, se noi confrontiamo la cifra degli elettori votanti in quei collegi dove gli elettori sono tutti chiamati a votare nell'istesso luogo del loro domicilio cogli altri collegi che sono divisi in parecchi mandamenti, e che da questi diversi mandamenti devono concorrere in un determinato luogo per votare, noi vediamo che questa differenza è così minima da potersi dire di nessuna importanza, lo che proverebbe da un lato la sollecitudine degli elettori, che, sia dal trovarsi alquanto lontani, sia dal trovarsi nel luogo stesso dove si vota, siccome apprezzano molto questo diritto, vi mettono tutto l'impegno ad esercitarlo, vi concorrono egualmente e non hanno nessuna difficoltà a subire quel leggiero incomodo della strada a farsi. Difatti tengo fra le mani una nota di 27 collegi, fra i quali si trovano quelli di Genova, di Torino, di Asti, di Alessandria, di Nizza, di Novara, di Vercelli, di Biella, di Savona, di Ciampieri e di altri principali centri di popolazione, dove esiste il capoluogo del collegio, dove gli elettori votano nel proprio capoluogo, e risulta da questa cifra che si trovano in questi 27 collegi 11,289 elettori iscritti, e che 8529 votarono, cioè i due terzi circa degli iscritti andarono a votare.

Quindi da una nota, la quale comprende 27 collegi rurali, composti cioè di due, tre o quattro mandamenti, i quali hanno una sola sezione, cioè votano tutti in un sol luogo, mi risulta che vi sono 9582 elettori iscritti e 5975 votanti, cioè presso a poco i due terzi come nella prima categoria.

Non havvi fra queste due liste, cioè di quelli che votano nel proprio luogo di domicilio, e quelli che sono obbligati a portarsi dai luoghi più o meno discosti dal capoluogo, che una piccola ed insignificante differenza; dunque da ciò ne deduce, che se non vi fu concorso maggiore nelle ultime elezioni, questo difetto proverrebbe dalle intemperie di quei giorni o da altre cause, non mai da difetto di circoscrizione elettorale. La vostra riforma dunque, o signori ministri, non può essere efficace per accrescere il concorso degli elettori: proponendola, voi coprite con questa finzione un altro scopo, voi mirate ad ottenere un altro fine che non è il manifestato. Il vostro fine, sia infin detto, è piuttosto di dividere gli elettori, e sottometterli divisi alle influenze locali dei vostri addetti.

Ma supponiamo, o signori, un momento che questa legge avesse in vero qualche lato favorevole, considerato puramente sotto l'aspetto materiale; ma noi, che siamo un potere politico, dobbiamo limitarci a considerare puramente l'aspetto materiale in una legge così importante, la quale ha in sè stessa l'attuazione dello Statuto? Provato che cambiando il modo d'elezione si venga ad intaccare la veracità dell'elezione; provato che queste elezioni possono avere uno spirito di municipalismo, invece di essere dominate dallo spirito generale del ben pubblico; provato che le elezioni fatte in questo modo possono essere maggiormente influenzate dai partiti avversi alle nostre libertà, e per conseguenza che il voto non è più libero, non più sincero, nè la vera espressione del paese, ditemi, se questo è provato, come mi pare che lo sia, all'evidenza, volete voi ancora accettare questa fallace riforma di votazione per mandamento? Vorreste voi sacrificare a questo leggier comodo procurato agli elettori un grande vantaggio politico, qual è la sincerità dell'elezione, da cui ne deriva la sincerità del Governo costituzionale e la sicurezza pubblica? Ma, dico, questa è la estrema delle concessioni che si possa fare, perchè è già provato che gli elettori non danno molta importanza all'incomodo della trasferta, e son certo

che non bramano di evitarlo se lo conoscono necessario per il miglior bene. I signori ministri hanno creduto di trovare l'adesione del paese nel voto espresso a questo soggetto da taluni dei Consigli divisionali; ma questa credenza del Ministero deve essere stata affatto distrutta dalle considerazioni del mio amico l'avvocato Rattazzi. Dunque, o signori, che ci rimane di utile in questa legge? Nulla, molto invece di male.

Se reca qualche vantaggio materiale, questo si dovrebbe comprare a scapito della sincerità del sistema costituzionale. Con essa noi avremo poi una Camera di deputati, la quale ogni giorno non farà altro che presentare al banco della Presidenza progetti di legge d'interessi locali, che impederanno o ritarderanno la pronta discussione di leggi organiche e generali dello Stato. Il municipalismo, pur troppo, ha fatto troppo male all'Italia, perchè noi dobbiamo anche per mezzo della legge elettorale favorirlo e cercare di fomentarlo sino agli estremi della divisione geografica dello Stato.

Ho dimostrato la sua tendenza d'inausta politica che il Ministero si sforza di celare ed il nessun vantaggio materiale che egli tende ad ingrandire. Mi accingo a dimostrarvi che oltre di essere politica è anche impolitica.

La dico impolitica, perchè prima di tutto attacca una delle leggi organiche della massima importanza, la prima delle leggi organiche, senza la quale è impossibile di poter mettere in vigore il sistema costituzionale; è impolitica, perchè il Ministero dà a divedere, che cominciando ad aprire una breccia a questa legge, lascia poi agli altri la velleità ed il pretesto di proporre altri emendamenti sopra articoli i più importanti, e deturpare così l'economia intiera di essa; dico inoltre, che desta sospetti nel paese, che il Ministero voglia veramente retrocedere, e nuocere a quelle libertà che ci furono date dalla magnanimità di Carlo Alberto.

Finalmente impolitica per il vostro partito, o signori, per il vostro partito, che s'intitola *conservatore*, e poi co' suoi primi atti viene ad intaccare la legge più importante dello Stato e della Costituzione.

Prendendo ora la parte del Ministero, ossia facendo al Ministero la concessione che questa sua riforma abbia un lato di beneficio materiale per gli elettori, bene, confrontiamo poi questo supposto beneficio materiale con gli altri inconvenienti che sono in parte anche materiali.

Che cosa accadrà, o signori, stabilendo tante sezioni quanti sono i mandamenti? Voi moltiplicate il numero dei processi verbali delle elezioni, per cui, voi avrete poi nelle verificazioni dei poteri tre o quattro volte di più di lavoro; con questa moltiplicazione di processi verbali voi accrescerete anche la possibilità di errori, di irregolarità, per cui converrà annullare un numero anche maggiore di elezioni. È ben vero che quasi per metterci in contraddizione con noi medesimi i membri della destra ci rinfacciavano che nella scorsa Legislatura uno dei deputati della sinistra propose una legge, non solamente eguale a questa, ma che spingeva la divisione elettorale al di là ancora, sino ai comuni; intendo di alludere alla proposta di legge del deputato Elia Benza; ma ciò posto, o signori, gli è forse men vero che la minorità attuale agisca nello stesso senso con cui ha deliberato allora per la proposta Elia Benza? Se voi volete che ci atteniamo nel caso attuale alla stessa decisione d'allora, per me credo tutti i miei colleghi siano a ciò disposti: non si è trattato allora che di prendere quella proposta in considerazione; ciò voleva dire che in quella legge vi poteva essere un'idea buona da elaborare, ma con questo non vuol dire ancora che la Camera l'avrebbe adottata.

Ora, il deputato Rattazzi colla sua proposizione sospensiva

non ha parlato contro la legge, ma non ha cercato altro che di differirne la discussione, asserendo che egli in particolare non si trova ancora avere idee abbastanza mature sopra di questa legge, onde poter dare il suo giudizio; e quello che egli diceva, molti hanno il dritto di pensarlo.

L'ordine del giorno del deputato Rattazzi lasciava intatta la questione di merito, e non trattava d'altro che di sospenderla, affine di poterla meglio maturare in tempo più propizio, vedere in parte se era il caso di adottarla, oppure, adottandola, se era il caso di modificarla.

Dunque, questo grande argomento addotto da diversi deputati della destra, che ci contraddiciamo a noi medesimi col volere ora combattere questa legge quando avevamo già presa in considerazione una legge analoga del deputato Elia Benza, io credo che è affatto privo di fondamento.

Il signor ministro Santa Rosa nel combattere le nostre asserzioni diceva che la vera stabilità di una legge elettorale consiste in che essa possa essere agevolmente esercitata dal maggior numero di quelli che ne hanno il diritto. Questo è vero; ma a me pare che dalle cifre è provato che si può esercitare da tutti quelli che vogliono con poca difficoltà, purché abbiano quello zelo che è necessario, e col fatto provarono di non esserne privi.

Invece quando questo zelo non esiste, non basta portare l'urna elettorale nel capoluogo di mandamento, voi dovrete portarla nei comuni, voi dovrete portarla nelle frazioni dei comuni, voi dovrete portarla in ogni parrocchia, e forse non ancora con sufficienti vantaggi, perchè colui che è indifferente in politica poca importanza mette a portare il proprio voto. Ma torno a ripetere che dai miei dati statistici, i quali ho ragione di crederli esatti, risulta parimente che anche con la vostra riforma non otterrete un maggior numero di votanti; poichè si attinse già quel punto che appena ottengono le altre nazioni costituzionali.

In quanto all'obbiezione dello stesso signor ministro, che nel capoluogo elettorale d'oggi un'influenza locale vi domina, la quale assorbe poi l'influenza degli elettori di fatti gli altri mandamenti ad esso legati, rispondo, che in fatto questa cosa non si è verificata; sappiamo bensì che dai mandamenti partono in generale gli elettori con un'opinione già sufficientemente rischiarata. È bensì vero che dal contatto poi cogli elettori degli altri mandamenti che si pratica nel capoluogo, prendendo consiglio quelli che sono meno illuminati da quelli in cui hanno maggior fiducia, queste opinioni si fondano e ne risulta un'opinione generale la quale fa trionfare il candidato; ma questo non è un male, anzi è un vantaggio reale che voi non l'avrete giammai, se dividete i centri di votazione.

Finalmente il ministro conchiuse con un rimprovero contro coloro i quali vorrebbero rigettare questa legge. Egli disse: il voler rigettare questa legge è lo stesso che volere che una parte degli elettori non esercitino il loro diritto. Io dico che quest'accusa è affatto gratuita, è affatto immeritata, e questo lo provano gli argomenti e le cifre addotte anteriormente, colle quali si è provato che gli elettori che vollero votare hanno avuto il mezzo di votare e votarono di fatto in gran numero. Infine, noi che tuteliamo gl'interessi veraci del paese, e particolarmente le nostre libertà, noi non dobbiamo solo considerare puramente e semplicemente il comodo degli elettori, ma cercare particolarmente di tutelare la vera libertà delle nostre istituzioni.

Ora conchiudo, se col vostro sistema (come pare abbastanza dimostrato da tutte le osservazioni e dagli argomenti addotti da questa parte) voi non solo affievolite la veracità

delle elezioni, ma procurate la facilità delle mene ai partiti; si chiami poi questo partito ministeriale, od opposizione, sia destra o sinistra, se questo, ripeto, venne provato, io ripeto, anche posto che un leggiero incomodo possa provenire agli elettori conservando la legge attuale, è molto meglio che esista questo leggiero incomodo, ed essi stessi ce ne sapranno buon grado, quando ciò serva a tutelare le loro proprie libertà; conseguentemente voto contro la legge.

Molte voci. Ai voti! La chiusura!

BALBO. Chiedo facoltà di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al signor deputato Balbo per un fatto personale.

BALBO. Io credo che il signor deputato Cadorna non siasi apposto al vero, citando la mia opinione. Io non mi sovvengo di averla espressa mai in alcun discorso, o nella presente o nell'ultima Sessione; ed io parlo così di rado, che ben mi pare debba riescirmi facile il ricordarmi di quello che abbia potuto dire le poche volte che ciò mi sia avvenuto.

Può essere forse che qualcosa di simile io abbia detto in conversazione privata, e in tal caso nulla io dovrei più aggiungere, essendochè parole dette in tale occasione non si possano portare nella pubblica discussione del Parlamento; bensì ripeterò che non mi ricordo punto di ciò; in qualunque ipotesi, però, se io manifestai l'opinione che non si dovesse toccare per nulla la legge elettorale, questo potè solo essere durante le due passate Legislature, in quanto che io pensava allora realmente che sarebbe stata inopportuna ed impolitica qualsiasi anche leggiera modificazione della legge elettorale.

Ned ora gran fatto mi allontano da quella mia sentenza; che anzi più che mai sostengo non doversi toccare in guisa alcuna alla sostanza della legge elettorale, nè introdurre alcuna variazione che ne possa mutare le basi. E ciò per una ragione che facilmente sarà da ognuno apprezzata.

Nella Sessione precedente l'opinione alla quale io appartengo era in minorità; laonde sarebbe sembrato naturale che io desiderassi il cambiamento di una legge elettorale che ci aveva data una maggioranza contraria; ora all'incontro la maggioranza essendo per l'opinione che io difendo, è naturalissimo che io trovi la legge elettorale buonissima. (*ilarità*) Che se io approvo il cambiamento che il Ministero ha proposto, gli è perchè sinceramente lo credo molto lontano dall'alterarne in alcun modo l'essenza, e non mi pare avere una grande importanza. Si disse in questa Camera che la legge elettorale venne fatta su di un certo sistema di mezzo; io porto diversa opinione, e chiedo licenza alla Camera di entrare in qualche spiegazione in proposito, avendo io avuto l'onore di appartenere sia alla Commissione che la compilò, sia al Ministero che la firmò 24 ore dopo essersi costituito.

La Commissione istituita il 28 febbraio durò sino al 17 marzo; il primo Ministero costituzionale durò 7 od 8 giorni; tutti ricordano quali fossero le circostanze di allora. La Commissione (non avendo noi ancora sentore della rivoluzione francese di febbraio in quei primi giorni) si preoccupò principalmente degli errori commessi durante tutto il regno di Luigi Filippo, e in ispecie di quello venti volte notato dall'altra parte della Camera, che cioè nella Camera elettiva francese non era realmente rappresentata la nazione, nè si poteva dire che esprimesse l'opinione del paese. Sotto l'impero di questa preoccupazione procurammo anzi tutto di formulare una legge molto più liberale, che non fosse la stessa legge francese, e, dirò anzi, più liberale di tutte le leggi elettorali di Europa, salvo quelle che ammettono il voto universale, nel che spero mi si vorrà rendere questa giustizia d'assentire che io dico il vero.

Nel frattempo ci giunsero le nuove della rivoluzione francese; confesserò che io, e tutti i miei colleghi (i quali credo non mi disapproveranno perchè io dico tali cose) fummo vivamente colpiti all'annuncio di questo immenso fatto; e sentimmo vieppiù la necessità di fare una legge elettorale molto liberale.

Soggiungerò ancora ad omaggio di Carlo Alberto, che egli stesso personalmente (*Segni di viva attenzione*) (e credo che non sia incostituzionale il citare le opinioni di un principe che non è più, e di un principe quale fu questo), soggiungerò, diceva, che Carlo Alberto personalmente concorse a far sì che taluna delle disposizioni di questa legge fosse più largamente liberale, e volle in ispecie che si fissasse in somma minore il censo elettorale.

Oltre di questo fatto ve ne fu un altro che accennerò senza commenti.

La circostanza stessa della formazione del primo Ministero, quanto succedeva negli otto anni di quella formazione, furono un nuovo eccitamento a fare una legge elettorale molto liberale. Ed io torno a dirlo, credo che non vi sia in Europa una legge su tale materia più estesa, più larga, tranne colà dove è ammesso il suffragio univiale. E nella parte della Camera opposta a quella dove io seggo fu con molta istanza a più riprese domandato il suffragio universale.

Io, all'invece, nonchè i miei amici politici, non dividemmo mai questa opinione, nè potemmo mai trovar bene che si recasse un tale immenso cambiamento alla nostra legge elettorale, parendoci che se quale ora è può teoricamente venir facciata di qualche difetto, non tralascia però di essere molto opportuna, molto adattata alle condizioni dei tempi e del paese, il che è quanto più si dee desiderare nelle leggi.

La nostra legge elettorale, ai miei occhi importante, è molto liberale, molto democratica; ma insieme credo che ogni legge deve essere sincera, dee portar seco stessa la propria verità, ossia esser praticamente applicabile in tutta la sua pienezza. E porto opinione che il lievissimo cambiamento che si vuole ora introdurre dal Ministero miri appunto ad accrescere la pratica verità e sincerità della medesima.

In ogni legge elettorale è necessario provvedere a che tutti gli elettori possano votare. Ma l'esperienza ci ha omai dimostrato che nel nostro paese, coll'attuale riparto dei collegi, in molti luoghi non picciol numero di elettori non può che assai difficilmente votare a cagione degli ostacoli naturali, delle distanze, degli incomodi che sono a superare per giungere al luogo dove la votazione deve seguire. Le quali difficoltà sono tanto più da temere in un paese dove non havvi ancora un interesse vivissimo per le cose politiche.

Non è adunque interessata solo una parte della Camera, ma lo sono tutti gli amici dello Statuto, tutti gli amici delle forme rappresentative a far sì che tutti gli elettori chiamati dalla legge elettorale abbiano la massima facilità possibile di recarsi a deporre il loro suffragio nell'urna. Credo infine che se quanto alla questione dei diversi sistemi elettorali ciascuno può avere la sua opinione particolare, non possa poi aversene che una sola circa il portare l'urna elettorale dinanzi a tutti gli elettori, e però non vedo come vi possa essere divergenza circa una disposizione la quale tende appunto a far votare tutti quelli che vi sono chiamati dalla legge elettorale.

PRESIDENTE. La parola è ora al deputato Cadorna per un fatto personale.

CADORNA. Appoggiandomi alle mie reminiscenze ho fatto l'osservazione che ha rilevata l'onorevole deputato Balbo.

Avendomi egli comunicato il suo dubbio, ora manifestato, pure appoggiato alla sua memoria, ho ora creduto di dover interpellare alcuni dei miei amici che appartennero all'altra Legislatura, dai quali fui confermato nell'opinione che le mie reminiscenze non mi avevano ingannato.

Del resto, ossia che la memoria dell'onorevole deputato Balbo lo inganni, o che mi inganni la mia, certo è (e nol disdice il deputato Balbo) che il medesimo mi parlò della legge elettorale nel senso che ho spiegato. Ciò basta allo scopo per cui io faceva quella allegazione. Soggiungerò solo, che volli citare l'opinione che io aveva espressa allorquando nell'altra Legislatura faceva parte della maggioranza, appunto per provare che la convinzione mia nei principii mi aveva allora consigliato, siccome ora mi consiglia, e non già veruna considerazione eventuale di maggioranza o di minoranza nella Camera.

Quanto poi alla ragione principale che adduceva l'onorevole deputato Balbo, nel parlare di un fatto personale ha esposte varie osservazioni relative al merito della questione. Non avendo io ora la parola su questo soggetto, accennerò solo a quello che si riferisce alla difficoltà di recarsi in alcuni collegi nel centro elettorale, la quale si addusse di nuovo come causa di minore concorso degli elettori.

A questo argomento ha vittoriosamente risposto l'onorevole mio amico il deputato Lanza, il quale addusse delle cifre alle quali non si è risposto, e cui non si può rispondere che con altre cifre. Or dunque io dico che si può e si debbe con certezza affermare in seguito a quella dimostrazione, che se in alcuni collegi convenne un numero troppo scarso di elettori, ciò nè si può, nè si debbe ascrivere alla difficoltà materiale di questo concorso, ma sibbene ad altre cause alle quali non si rimediarebbe punto colla legge che ci si propone dal Ministero.

Varie voci. Ai voti! ai voti! La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura essendo domandata, consulterò la Camera per vedere se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La porrò ai voti.

(È adottata.)

Si passa ora alla discussione degli articoli.

Leggerò l'articolo 1°:

« I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, qualunque sia il numero degli elettori di ciascun mandamento. »

TORELLI. Avrei un emendamento a proporre a questo primo articolo.

Questo emendamento è così concepito, cioè dopo le parole: *I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono*, proporrei di aggiungere: *sempre che il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di 40.*

« Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione più vicina dello stesso collegio elettorale. »

Quando questo mio emendamento venga appoggiato, mi farò a svilupparlo.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il signor Torelli ha quindi facoltà di svilupparlo.

TORELLI. Due principii conviene aver presenti nell'esaminare la legge che ci viene ora proposta.

Il primo principio è quello di ravvicinare l'urna elettorale all'elettore, che è lo scopo della legge; il secondo è quello

di guarentire la sincerità del voto, quindi la segretezza, principio che non può mai essere disgiunto dal primo.

Ammettendo l'articolo quale ci venne proposto, cioè che i collegi elettorali si intendano divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, qualunque sia il numero degli elettori di ciascun mandamento, ne verrebbe la conseguenza che quando si trovasse un mandamento anche di soli quindici o venti elettori iscritti, converrebbe formare qui una sezione elettorale.

Ora egli è chiaro che dove si trovano soli quindici o venti elettori iscritti, dedotti quelli che debbono formare l'ufficio, non rimarrebbero più che pochi individui, e quindi il voto non potrebbe più essere segreto, che è la garanzia della sincerità.

Conciliare questi due principii è lo scopo dell'emendamento che io propongo.

Ora egli è naturale che per conciliarli conviene anzi tutto fissare il *minimum* al disotto del quale non debb'esservi nessuna divisione dei collegi elettorali. Questo *minimum* io ho creduto doverlo fissare, ovvero proporlo alla Camera in numero di quaranta.

Io credo che, dedotti coloro che per eventuali circostanze debbono allontanarsi od altrimenti non essere presenti nel giorno dell'elezione, dedotti anche coloro che debbono formare l'ufficio, tuttavia possono trovarsi presenti trenta o trentacinque elettori, e che quindi non possa più dirsi, che il principio della segretezza sia leso.

La Camera giudicherà se questo numero di quaranta possa o no essere conveniente.

Veniva dopo la questione del come dovrebbero votare queste sezioni nelle quali non concorre il *minimum* degli elettori suddesignati. Era anche naturale che si presentasse la idea di unire le sezioni così divise a quelle più vicine che si trovano nel medesimo collegio elettorale.

Siccome però qualunque determinazione su questa materia è di grave importanza, così nel mio emendamento ho proposto che l'aggregazione venisse fatta per decreto reale, anzi che lasciarla all'arbitrio degli intendenti delle provincie.

Questi sono i motivi che mi determinarono a proporre questo emendamento e che militano in suo favore. La base è di conciliare i due principii, quello cioè di avvicinare l'urna agli elettori, e l'altro che il voto possa essere segreto e quindi sicuro.

Venendo ora all'applicazione pratica, posso anche io addurre alcune cifre come già fece l'onorevole deputato Lanza.

Il numero dei mandamenti compresi in questo caso, cioè che hanno meno di quaranta elettori, sono 12; ma in tutti gli Stati di terraferma anche questo numero di 12 verrebbe diminuito quando si dovesse passare alla riforma delle liste elettorali, poichè egli è certo che, coll'aumento che si farà delle imposte, il numero degli elettori dovrà notabilmente essere accresciuto.

Tuttavia quand'anche non vi fosse che un solo mandamento, che una sola sezione in tutto lo Stato che si trovasse avere al di sotto di 40 elettori iscritti, anche per la logica della legge che deve prevedere questo caso, conviene fissare, a mio giudizio, un *minimum* di elettori al disotto del quale nessuna sezione possa essere formata.

Io intanto propongo alla Camera questo mio emendamento e la prego a volerlo adottare.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io intendeva fare le osservazioni che furono testè emesse dal deputato Torelli, voleva cioè accennare, che se vi sono dei collegi, i quali hanno un numero di elettori inferiore a 40, questo difetto

deve scomparire, perchè si sa che è prodotto dalla negligenza di taluni a farsi inscrivere sulle liste elettorali quando ne avrebbero il diritto, negligenza a cui potranno però rimediare gli stessi comuni. Intanto egli è evidente che allorquando compariranno le leggi finanziarie portanti aumenti d'imposte, di cui necessita lo Stato per sopperire ai nuovi bisogni, verrà necessariamente accresciuto il numero degli elettori, e mercè quest'accrescimento verrà certamente rimediato al difetto dei mentovati mandamenti e di quegli altri che si trovassero in poco dissimili condizioni.

LANZA. Sono lieto di vedere che le obiezioni mosse da parecchi oratori alla riforma della legge elettorale proposta dal Ministero produssero l'emendamento del deputato Torelli il quale riconosce in principio la necessità di stabilire un *minimum* di elettori iscritti per ogni capoluogo di votazione.

Trattasi ora di vedere se il *minimum* proposto dall'onorevole deputato Torelli sia per sé sufficiente onde guarentire la veracità dell'elezione, ossia la segretezza del voto, l'ispezione o una sufficiente sorveglianza reciproca delle operazioni elettorali.

Io debbo dire che questo emendamento è per sé non solo insufficiente, ma illusorio, e ciò lo deduco dagli stessi dati statistici citati dall'onorevole proponente; egli asserì che sarebbero soltanto dodici i mandamenti i quali si trovano avere un numero di elettori al disotto di 40. Però soggiunse che dovendosi pur troppo aumentare le contribuzioni, facilmente anzi sicuramente si aumenterà il numero degli elettori, per cui anche in questi collegi verrà raggiunto il numero di 40 elettori.

Il ministro dell'interno suggeriva ancora un altro mezzo a tal uopo, cioè nella revisione delle liste elettorali di aggiungere quei contribuenti che pagano il censo voluto e solo per indolenza non si fecero finora inscrivere. Così con questi due espedienti anche i dodici collegi elettorali mentovati dall'onorevole deputato Torelli potranno numerare almeno 40 elettori, e l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Torelli diventa perciò inutile. Lodo nullameno le intenzioni che lo mossero, e proclamo altamente il principio contenuto in questo suo emendamento.

La sola differenza d'opinione che passa tra me e lui consiste in ciò che io vorrei rendere questo principio di qualche utilità pratica.

TORELLI. Domando la parola.

LANZA. A questo fine propongo questo sotto-emendamento il quale modifica in tal modo l'emendamento dell'onorevole deputato Torelli.

Desso fisserebbe il numero degli elettori per ogni luogo di votazione a 120 in vece di 40; cosicchè l'articolo 1° sarebbe concepito come segue:

« I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, purchè il numero degli elettori iscritti sia almeno di 120. » (*Bisbigli a destra*)

La media degli elettori di cadun mandamento (esclusi però i grandi centri di popolazione) mi risulta da calcoli fatti di 150 a 160.

Dunque a me pare che collo stabilire un *minimum* di 120 elettori per ciascun luogo di votazione non sia troppo, giacchè è molto al disotto della media degli elettori mandamenti iscritti nelle liste.

Io diceva che l'emendamento del deputato Torelli è inutile perchè quasi tutti i mandamenti hanno il numero degli elettori da esso fissato qual *minimum*, oppure lo potranno raggiungere coi mezzi già accennati. Ora soggiungo che que-

sto *minimum* è insufficiente a tutelare la segretezza, non che a rendere difficili i brogli elettorali, od almeno a farli palesi quando succedessero. Suppongo, o signori, che sopra 40 elettori iscritti 50 intervengano alla votazione; forse non tanti saranno i votanti.

Ma voglio porre il caso nel senso più favorevole all'emendamento Torelli. Or dunque 50 elettori rinchiusi in una sala i quali appartengono allo stesso mandamento, fra cui vi sono molte relazioni ed abitudini di famiglia, di parentela, di amicizia, d'interessi, d'ossequiosità, si può essere mai sicuri che le operazioni elettorali procederanno con quell'illibatezza, con quella sincerità, con quella franchezza che si richiede per determinare l'elezione del deputato che deve rappresentare la nazione?

Io trovo che questo numero è assolutamente insufficiente per lo scopo che si è prefisso l'onorevole deputato Torelli, per lo scopo che tutti, credo, ci dobbiamo prefiggere, cioè che le elezioni siano sincere, siano libere.

Onde rendere adunque efficace quest'emendamento, cioè perchè raggiunga lo scopo che dettò lo stesso emendamento Torelli, ho proposto la modificazione di estendere a 120 il *minimum* del numero degli elettori richiesto per ogni mandamento che debba formare una sezione elettorale.

La necessità di un convegno notabile di elettori per ciascun luogo di votazione la troviamo riconosciuta da tutti i Governi costituzionali; e qui citerò ad esempio il Governo francese della Ristorazione, il quale stabilì nella legge elettorale che non si potessero fissare distretti elettorali se non dove vi erano almeno dapprima 50 elettori, numero che dopo la rivoluzione del 1830 fu portato a 150, perchè si riconosce che il primo *minimum* era insufficiente; che anzi prevedendo il legislatore il caso che in certi distretti non si trovasse questo numero, stimato necessario per garantire la segretezza del voto e la sincerità della votazione, ha pensato che quando in qualche distretto elettorale non si trovasse questo numero determinato di elettori per votare, si dovesse abbassare il censo sino a tanto che vi fossero 150 elettori per votare; tanta era l'importanza che un Governo piuttosto reazionario dava alle circoscrizioni elettorali, e al numero degli elettori per ogni distretto elettorale. Io credo che una necessità riconosciuta da un governo il quale non era certo molto proclive a promuovere le libertà sarà riconosciuta anche da voi, e vorrete stabilire, se non un numero eguale, almeno di 120, senza del che sarà impossibile che noi possiamo conseguire lo scopo che ci prefiggiamo, cioè che si possa ottenere un Parlamento il quale sia la vera e schietta rappresentanza del paese.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Farina.

FARINA F. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora spetta al deputato Torelli.

TORELLI. Io incominciai lo sviluppo del mio emendamento coll'annunziare che mi proponeva di conciliare i due principii, quello di avvicinare l'urna elettorale, e quello di tutelare la segretezza del voto.

Ora l'onorevole deputato Lanza cominciò coll'asserire che l'emendamento era inopportuno; or io soggiungo, che quand'anche non vi fosse che un solo mandamento, ed ammessa pure la possibilità che in tutti gli Stati di terraferma, dove ve ne sono 12, non rimanesse che un solo collegio elettorale in quella condizione, non vorrei, dico, che la legge avesse a trascurarlo. Ad ogni modo il prevedere questo caso è richiesto dalla logica della legge, che sarebbe imperfetta se ammettesse la possibilità di una sezione composta di quindici o venti elettori.

L'onorevole deputato Lanza disse che il medio di tutte le sezioni era di 160, sommando tutti i mandamenti e dividendoli col numero complesso degli elettori; questa è la cifra a un di presso che mi presentano anche i miei calcoli. Secondo il deputato Lanza, converrebbe che il *minimum* fosse portato a 120 elettori; a quell'opinione io non posso accedere in quantochè sarebbe distruggere assolutamente la legge; sarebbe il renderla inutile, perchè dal medio 160 levando il numero grande degli elettori delle città, ne verrebbe che fissato a 120 quello dei mandamenti, verrebbero ad avere poco più del medio attuale.

Ad ogni modo io non posso andar contro lo scopo principale di questa legge. Egli è certo che laddove fossero meno di 40 elettori, il voto potrebbe essere conosciuto, e a quella cifra credo poter fermare il *minimum*: vi potranno essere ancora inconvenienti, ma tutti non li toglieremo certo, converrà sempre scegliere fra i mali minori perchè leggi perfette non furono mai fatte, nè le faremo noi.

Il segreto del voto è certo una condizione prima e desiderabile; or bene, io voglio citare un esempio che dimostri quanto sia facile a taluno lo scoprirlo, senza che si possa impedirlo. Ammettiamo che in un mandamento, ed anche in una città capoluogo, siavi un notaio che goda della confidenza pubblica e, come è ben possibile, sia anche provetto, questi certo conosce gran parte delle calligrafie degli elettori del suo distretto elettorale; se lo assumete a scrutatore è certo che indovinerà molti voti rapporto ai loro autori: or bene, volete voi escludere per questo i notai? La legge è impotente a prevenire quell'inconveniente e forse molti altri, e tuttavia rimane sempre una legge fondamentale ed indispensabile.

Non potendo adunque andare incontro allo scopo principale della legge proposta dal Ministero, cioè quello di avvicinare le urne all'elettore, e credendo realmente che 40 elettori iscritti possano bastare per il *minimum*, io tengo fermo il mio emendamento e prego la Camera di adottarlo.

PRESIDENTE. Il sotto-emendamento proposto dal deputato Lanza è così concepito. (*Vedi sopra*)

Domando al deputato Lanza se intende di togliere dal suo emendamento le parole che seguono in quello del deputato Torelli, cioè: « *Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione più vicina.* »

LANZA. La sola differenza tra l'emendamento Torelli ed il mio sta nella cifra degli elettori. Il rimanente lo accetto anch'io.

PRESIDENTE. Quindi il suo emendamento sta nella variazione del numero, nel porre cioè 120 invece di 40.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno intende parlare sopra di esso, lo pongo ai voti dandogli la precedenza sopra quello del signor Torelli.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Rimane adunque a mettere ai voti l'emendamento Torelli.

ROSELLINI. Io propongo un altro sotto-emendamento: al numero 40 vi sostituirei cioè il numero 80.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'emendamento Rosellini, che porta a 80 il numero legale, che l'emendamento Torelli fissa a 40, voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Pongo ai voti l'emendamento Torelli.

LANZA. Propongo un altro sotto-emendamento. (*Mormorio*) Sono tanto convinto della necessità che le operazioni elettorali debbano esser fatte in numero considerevole il più che sia possibile, che non posso stare silenzioso intanto che si voti l'emendamento Torelli. Io propongo quindi il numero di 60, e spero che qualche concessione i nostri avversarii ci vorranno farla, e saranno per persuadersi che il numero di 40 è assolutamente insufficiente per tutelare la libertà del voto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo dunque ai voti l'emendamento Torelli.

CHENAL. (*Con impeto*) Je demande la parole. Je propose un sous-amendement, celui du chiffre 55, bien qu'on puisse nous accuser d'agir comme dans une enchère; mais dans une question de cette importance il est de notre devoir de combattre jusqu'à l'extrémité, de ne reculer que pas à pas.

PRESIDENTE. Prego il deputato Chenal ad osservare che non è conveniente...

CHENAL. Je ne crois pas avoir blessé la dignité de la Chambre.

PRESIDENTE. Osserverò che la sua espressione non è troppo parlamentare ed ha parlato in modo poco dicevole alla Camera.

Domando se l'emendamento del deputato Chenal è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ora ai voti l'emendamento del deputato Torelli.

(È approvato.)

Ora leggerò il secondo articolo:

« I mandamenti separati da acque e torrenti... »

Varie voci. Il Ministero lo ha ritirato.

PRESIDENTE. Passerò allora all'articolo 3 del progetto ministeriale. Esso è in questi termini:

« Il decreto reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riescita definitiva. »

Quello della Commissione è così concepito:

« Il decreto reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riescita definitiva; l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di giorni 8. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Accetto quello della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Leggerò adesso l'articolo 4 ora divenuto 3:

« Gli elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capoluogo di mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che si sia data con decreto reale a termini dell'articolo 65 della legge elettorale. »

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Darò ora lettura dell'articolo 5 seguente, ora divenuto 4:

« Stanno ferme le disposizioni della legge del 17 marzo 1848, riguardanti la circoscrizione dei collegi di Torino e di Genova, e la divisione in sezioni dei mandamenti i cui elettori eccedono il numero di 400. »

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Passo all'articolo già 6, ora 5, così concepito:

« Nulla del resto è innovato alla legge del 17 marzo 1848, come nulla per ora è innovato quanto ai collegi della Sardegna. »

MARONGIU. Domanderei di parlare.

Se gravi ed imperiosi motivi impongono la dura necessità che siano mantenute alcune disposizioni eccezionali rispetto ai collegi elettorali della Sardegna per quelle ineluttabili specialità che impediscono tuttora a che a questa nobile parte del regno vengano applicate le norme generali delle altre provincie dello Stato, non vedo però ragione alcuna per cui debba la medesima, in forza dell'articolo sesto, escludersi affatto dall'applicazione della presente legge, colla quale mentre si accosta l'urna agli elettori colla divisione dei collegi in altrettante sezioni quanti sono i capiluoghi dei mandamenti che li compongono, viene altresì a facilitarsi ed assicurarsi agli elettori il libero esercizio del più nobile fra i diritti politici che possa competere ad un cittadino, onde più sincera, genuina ed universale emerga l'espressione del voto della nazione.

Che se le lunghe distanze che hanno da percorrere gli elettori onde recarsi al capoluogo della provincia, se la difficoltà delle vie, se le atmosferiche condizioni, se la pubblica opinione, se le lezioni dell'esperienza cospirarono a che il Governo e la Camera tutto sentissero il bisogno di avvicinare l'urna elettorale, egli è ben facile il riconoscere coteste ragioni acquistare una forza a mille doppi maggiore a riguardo della Sardegna onde più manifesta si addimostri cotale necessità.

Ivi infatti più lunghe sono le distanze di varii comuni dal centro elettorale di quello che possono esserlo nelle altre provincie dello Stato, per cui molti degli elettori debbono per più giorni abbandonare le cure giornaliere, sottostare a gravi dispendi di una gita lontana, ed esporsi a pericoli e disagi tanto più considerevoli, in quanto che mancano affatto nell'interno del paese alberghi od osterie ove possano trovare qualche ristoro. Ivi difficilissime, per non dire che del tutto mancano, sono le comunicazioni per la totale deficienza delle strade, difetto che tra gli altri moltissimi influisce potentemente sullo stato infelice di quell'isola. Ivi finalmente l'esperienza delle passate elezioni ha solennemente dimostrato che a fronte delle maggiori premure del Governo, a fronte del vivo desiderio di recare ad atto un diritto cotanto rilevante, desiderio che arde, e forte batte in petto ai Sardi tutti, usi da secoli ad un certo quale rappresentativo regime, l'esperienza, ripeto, ha solennemente dimostrato che riesce presso che impossibile l'ottenere un generale concorso degli elettori al capoluogo della provincia, centro finora delle elezioni.

Il negare pertanto alla Sardegna il provvedimento della presente legge è lo stesso che voler disconoscere la posizione topografica di quell'isola, è lo stesso che mostrarci restii alle lezioni dell'esperienza ed alla pubblica opinione manifestata con reiterati richiami e proteste, e legalmente pronunciata dal voto pressochè concorde de' Consigli provinciali e divisionali, è lo stesso in una parola che inceppare ai soli abitanti della Sardegna l'esercizio di un diritto che careggiano quanto altri mai, e della di cui custodia e tutela vantansi superbamente gelosi.

Due forse sarebbero le difficoltà che, a petto di sì concludenti ragioni, potrebbero per avventura impedire per ora l'attuazione della presente legge nei collegi della Sardegna.

Nasce la prima dal non trovarsi nelle singole parti dell'isola la circoscrizione dei circondari dei mandamenti in perfetta armonia colla circoscrizione dei circondari delle amministrazioni provinciali, per cui avviene che paesi componenti un istesso mandamento vedonsi appartenere a diverse intendenze provinciali. Proviene la seconda dal motivo, che chiamati gli elettori al capoluogo del mandamento, troppo ristretto riuscirebbe il numero delle persone capaci a formare gli uffici, e dirigere le operazioni elettorali. Ora, siccome la prima sarebbe di leggieri superata od armonizzando con una nuova circoscrizione i circondari dei mandamenti con quelli delle amministrazioni provinciali, o meglio stabilendo 24 distretti elettorali, ciascuno dei quali mercè la divisione in altrettante sezioni quanti sono i rispettivi mandamenti dovesse eleggere il proprio deputato, giusta il sistema vigente nella terraferma; e la seconda svanirebbe affatto al semplice riflesso che ciascun mandamento conta un numero di elettori superiore a quello che richiede la presente legge per formare una sezione, fra i quali elettori il numero degli inalfabeti non è poi tale da impedire la formazione degli uffici, io sarei di sentimento che si estendesse ai collegi della Sardegna il disposto della presente legge, procurando intanto di riordinare con una nuova e migliore circoscrizione i distretti elettorali, affinchè quanto prima possa rendersi attuabile.

Dietro questi motivi credo stretto mio debito d'interpellare il ministro perchè dichiari se le difficoltà che lo hanno rettenuto dall'estendere alla Sardegna il progetto di questa legge siano precisamente quelle cui io brevemente accennava, e nel caso affermativo abbia da dichiarare se desso stia attualmente occupandosi, od intenda almeno colla maggiore possibile premura occuparsi dell'analoga circoscrizione dei distretti elettorali nella Sardegna, per mezzo della quale venga quanto prima attuata in quell'isola la presente legge.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Risponderò in brevi termini al signor deputato Marongiu, che mi ha interpellato sulle intenzioni del Ministero circa alle circoscrizioni elettorali della Sardegna. Il pensare alle circoscrizioni elettorali dei collegi della Sardegna non è solamente convenienza, ma è necessità imposta dalla stessa legge elettorale.

La legge elettorale non istabilisce, quanto alla Sardegna, che delle regole provvisorie, che devono durare solamente sino alla perfetta assimilazione della Sardegna cogli Stati di terraferma, per la quale assimilazione si sta lavorando, come pure per le circoscrizioni elettorali, le quali riesciranno più facili allorchando si avranno eziandio le circoscrizioni amministrative. Nella Sardegna le circoscrizioni amministrative non vanno per ora d'accordo colle giudiziarie, e per conseguenza tutto si potrà fare nello stesso tempo quando si abbiano in pronto i materiali per i quali si sono eziandio chieste le relative informazioni agl'intendenti della Sardegna.

Tosto che si avranno cotesti materiali, il Ministero si farà un dovere di presentare una legge anche per ordinare le circoscrizioni elettorali in conformità del modo stabilito per la terraferma.

MARONGIU. Prendendo atto delle soddisfacenti dichiarazioni che ha fatto in questo momento il ministro dell'interno, ed in coerenza alle medesime io proporrei per maggior guarentigia degli elettori della Sardegna alle deliberazioni della Camera un emendamento all'articolo 6 del progetto di legge sulla nuova circoscrizione dei collegi elettorali, per cui verrebbe così formulato:

« Nulla del resto è innovato alla legge elettorale del 17 marzo 1848, come nulla per ora è innovato quanto ai collegi

della Sardegna, per la migliore circoscrizione dei quali sarà con apposita legge quanto prima provveduto. »

Questo è il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domanderò ora se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

MARONGIU. Se la Camera lo desidera, io svolgerò questo emendamento.

Varie voci. No! no! È inutile.

GALVAGNO, ministro per l'interno. In fine di quell'emendamento io aggiungerei « in conformità del prescritto dalla legge elettorale del 17 marzo 1848. »

PRESIDENTE. Darò ora lettura alla Camera dell'emendamento (*Vedi sopra*).

MARONGIU. Accetto quest'aggiunta. Se desiderano, svolgerò il mio emendamento.

Varie voci. No! no! Non occorre.

SPANO G. B. Io non posso consentire a che si riformi in Sardegna per ora la legge elettorale. Dove i nove decimi forse degli elettori sono inalfabeti, ella è cosa sommamente grave e di funestissime conseguenze la votazione per mandamento; poichè allora tutto si riduce ad un semplice monopolio dei sindaci, dei giudici di mandamento e, peggio ancora, dei segretari comunali: laddove quando i collegi si adunino nel capoluogo di provincia la subornazione riesce difficilissima, e quasi nulla l'influenza delle autorità locali. Convenendo in un medesimo luogo e discorrendo cogli elettori di altri mandamenti, lungi dalle prevenzioni del proprio paese, si conoscono i bisogni e gli uomini in una cerchia più vasta; si sanno meglio apprezzare le condizioni dei tempi; e le elezioni riescono più libere, più consentanee alle circostanze ed agl'interessi della nazione. E ciò in Sardegna è tanto più vero, inquantochè per la mancanza di strade ciascuno è ridotto a non conoscere, non apprezzare che il proprio campanile, e lo spirito municipale vi ha le più profonde radici.

Dirò ancora che a mala pena si troverà fra gli elettori dei nostri mandamenti un numero sufficiente di persone che sappiano leggere e scrivere da formare l'ufficio definitivo della sezione; e quando si trovasse, sarebbero ognora gli stessi individui per ogni convocazione; ciò che ognun vede come condurrebbe ad un vero monopolio. Inoltre, nè si troverebbero le persone di confidenza degli elettori inalfabeti per scrivere in loro vece il nome del deputato; nè forse sarebbe troppo sicura l'urna elettorale nelle mani d'un ufficio permanentemente, così voluto dalla suddivisione delle sezioni.

Aggiungete a ciò che in Sardegna le liste elettorali sono formate per ordine alfabetico; ciò che produce il massimo beneficio, quello cioè di sperperare in diversi collegi gli elettori d'una stessa terra e rendere per tal modo quasi impossibile ogni e qualunque sedizione: modo di formazione di liste che io non vorrei in conto alcuno veder mutato, fino a che, resa in Sardegna più popolare l'istruzione, si possano escludere gli inalfabeti dai diritti elettorali.

Conchiudo dunque per continuarsi in Sardegna il modo di votazione stabilito per quell'isola dalla legge del 17 marzo 1848.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Marongiu.

MARONGIU. Io la cedo al deputato Cossu, che ha pure chiesto di parlare.

COSSU. Io non vedo così forti le ragioni addotte dall'onorevole deputato Spano per non doversi estendere alla Sardegna la benefica legge che è stata approvata per i popoli subalpini, e credo il principio politico di questa legge non

essere altro che di far risplendere le elezioni. Qui sta la vera libertà dei popoli, questa risplende tanto più, quanto più è estesa e difesa, e poi comunicata agli elettori. Oggi abbiamo in Sardegna maggiori difficoltà, ed in questo mi pare che ogni deputato che conosca la Sardegna consentirà con me, e potrà farne larga testimonianza. Mancanza di strade, mancanza di osterie, difetto di pecunia, tutto manca in quella misera terra, ed in conseguenza chi mai vorrà dire che in Sardegna si ricorra a tutti i brogli che possono aver luogo in un'elezione? È impossibile adunque restringere questo diritto che ogni cittadino vuole esercitare. Ed io qui non veggio questi brogli, questi intrighi, ma bensì veggio quei vantaggi che deve avere in mira un pubblico amministratore, e non sono uso a credere al male finché questo non risulta, e credo che il cittadino amatore della libertà, amatore della patria e delle libere franchigie, delle istituzioni liberali, non vorrà discostarsi per una privata passione da quel principio fondamentale così sacro all'uomo che sente qualche cosa di sé stesso, che ama la patria e che vuol vederla felice, che ama quella terra che lo vide nascere, che fa tutto il suo bene, a cui deve tutta la sua vita. (*Bene!*) In conseguenza io non posso attenermi a questo argomento, e dico che l'uomo deve fare ed amare il bene per amore del bene, per natura, per inclinazione. Posto questo principio, ecco l'induzione che ne deduco.

L'uomo è buono, tende al bene per inclinazione e rifugge dalla menzogna e dall'intrigo come dal male: se vi sarà intrigo, quest'intrigo non potremo resecarlo col ravvicinare l'urna agli elettori?

Non abbiamo esempi in Sardegna, terra troppo deserta ed abbandonata perchè vi si possa pure esercitare la seduzione. Abbiamo esempi splendidissimi che gli è maggiormente nelle capitali ove la seduzione arriva, dove sono maggiori mezzi, dove l'influenza politica è maggiore che nei piccoli paesi, laddove quasi l'eguaglianza di condizione riduce gli uomini al medesimo livello. Dico che se pure in Sardegna vi occorre seduzione, egli è perchè il seduttore non conosce distanza, non conosce incomodi, sormonta tutti gli ostacoli per ottenere il suo intento, e va a cercare le sue vittime fin nella sua capanna, fin nel suo domicilio.

Questi abusi dunque che si hanno a deplorare nei paesi più popolosi sono pressochè sconosciuti nella Sardegna; il suo misero stato le lascia almeno fruire di questo beneficio. Ma ad ogni modo, qualora si potessero avverare questi abusi nella Sardegna, ciò non sarebbe un bastevole motivo contro alla legge proposta, non valendo queste ragioni a distruggere il diritto che debbono esercitare i popoli in una tale condizione di respingere la riforma della legge elettorale quando ne sarà il tempo, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Marongiu, e firmato da me e dall'onorevole deputato Garibaldi.

PRESIDENTE. Il deputato Serpi ha la parola.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

SERPI. Dico solamente due parole. Mi associo a quanto hanno detto i deputati Marongiu e Cossu: dirò solamente per tranquillare la Camera su questo riguardo come pensa la Sardegna, e citerò un fatto.

Nella passata Legislatura, in cui i rappresentanti erano eminentemente liberali, si fecero già delle istanze presso il ministro degli interni, attualmente presidente della Camera, perchè venisse modificata la legge elettorale nella Sardegna, cioè si faceva presente che fra gli elettori era unanime il desiderio che si avvicinasero le urne agli stessi elettori. Queste istanze furono ultimamente rinnovate dagli elettori stessi;

per conseguenza sarebbe fare un torto alla Sardegna se non le si applicasse la legge ora in discussione.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

TECCHIO. Domando la parola per una proposizione. Io vorrei proporre una brevissima aggiunta a riguardo della Sardegna; essa sarebbe così concepita:

« Il giorno però della convocazione dei collegi elettorali della Sardegna non potrà mai essere posteriore a quello stabilito per la terraferma.

Io faccio questa proposizione, perchè credo che sia una manifesta ingiustizia il vedere tante volte, anzi quasi sempre, convocati i collegi della Sardegna dopo quelli di terraferma, di modo che i deputati della Sardegna non possono mai venire a votare in quest'assemblea quando si tratta dell'importantissima operazione della verifica dei poteri.

MARONGIU. Io mi associo intieramente alla proposta del deputato Tecchio; quindi pregherei il Ministero stesso a stabilire questa nuova circoscrizione dei collegi elettorali della Sardegna in modo tale che vengano sempre convocati nello stesso giorno di quelli di terraferma, onde così i deputati sardi possano anche trovarsi presenti alle importanti deliberazioni sulla verifica dei poteri, di cui faceva menzione l'onorevole deputato Tecchio.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Osservo ai signori deputati sardi che la sola mancanza di tempo e la difficoltà di far pervenire i decreti in tutte le parti della Sardegna fu il motivo per cui qualche volta il Governo si trovò nella necessità di ritardare queste elezioni; del resto quando il tempo vi sarà, il Ministero non avrà alcuna difficoltà di assecondare il desiderio da essi ora manifestato.

PRESIDENTE. Domanderò al signor Tecchio se desidera formulare questa sua aggiunta, ovvero proporre un articolo separato.

TECCHIO. Io non credo che faccia bisogno di proporre un articolo separato, ma che solo basta aggiungere quest'ultimo alinea, così concepito:

« La convocazione dei collegi elettorali della Sardegna non potrà essere posteriore a quella stabilita per i collegi di terraferma. »

E così lo propongo come un altro alinea.

MARONGIU. Io vi aderisco pienamente; solo desidero che ciò sia in armonia col resto della legge.

PRESIDENTE. Prima d'ogni cosa dunque leggerò l'articolo (*Vedi sopra*).

Ora leggerò l'ultimo alinea nei termini in cui l'ha posto il deputato Tecchio (*Vedi sopra*).

Ora domando se debbo porre ai voti quest'articolo come trovasi emendato coll'ultimo alinea del deputato Tecchio.

Molte voci. La divisione!

GALVAGNO, ministro per l'interno. Farei ancora un'osservazione.

Bene spesso il Governo può trovarsi nella necessità di convocare subito certi collegi, e non aver tempo di convocare quelli della Sardegna. Mi pare che il decidere questa differenza con una legge generale potrebbe porre il Governo in gravi imbarazzi. Il Ministero dal canto suo promette che quanto sarà in suo potere lo farà, ma non crede di dover essere vincolato, perchè talvolta potrebbe essere impossibile ciò eseguire.

TECCHIO. Credo facile l'ovviare a questo inconveniente coll'aggiungere le parole *nelle elezioni generali*. Io intendeva proporre così fin da principio.

DI SAN MARTINO. Può darsi talvolta che venga un caso di scioglimento della Camera, pel quale il Governo reputi

indispensabile di riconvocarla nel più breve tempo possibile. Ora facendo questa convocazione immediata, la Sardegna non avrebbe tempo a veder pubblicato il decreto di riconvocazione contemporaneamente alla terraferma, perchè per andare in Sardegna, oltre a dover spedire un battello speciale, i mezzi di comunicazione nell'interno sono ancora tanto imperfetti, che almeno otto giorni di tempo ci vogliono perchè il decreto possa essere pubblicato; dopo la pubblicazione ci vuole necessariamente un tempo prima che si faccia la convocazione effettiva, quindi avverrebbe il caso che il decreto di convocazione immediata avrebbe effetto in terraferma e non in Sardegna, perchè in quel giorno gli elettori non si troverebbero al loro sito di convocazione; sarebbe pertanto un inconveniente più grave ancora di quello che si lamenta. Per conseguenza io credo che bisogna lasciare libera facoltà al Governo onde determini secondo le possibilità.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. La divisione!

COSSU. Ho domandata la parola per osservare che non pare sia il caso di occuparsi ora di questo particolare, e che si potrebbe sapsassedere sino a quando si presenterà questo articolo di legge dal Ministero, tanto più che devono regolarizzarsi le specialità che sono nella legge.

Se la Camera crede, pare a me che si possa rimandare.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'articolo diviso.

La prima parte è concepita nei termini che furono già più volte riletti.

La pongo in deliberazione.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti l'aggiunta del deputato Tecchio.

Ne darò lettura:

« Nelle elezioni generali la convocazione dei collegi elettorali della Sardegna non potrà essere posteriore a quella stabilita pei collegi di terraferma. »

(Non è approvata.)

Ora si passerà allo scrutinio segreto sulla legge intera, di cui darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 17.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 130

Maggioranza 66

Voti favorevoli 87

Voti contrari 43

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per l'applicazione de sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi;

2° Relazione di petizioni.